

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Progetto di legge
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

INDICE

Legenda delle sigle utilizzate nel testo di legge	Pag. 3
TITOLO I – FINALITÀ, FUNZIONI E OBIETTIVI	4
Art. 1 - Finalità	
Art. 2 - Funzioni e obiettivi	
TITOLO II - PRINCIPI GENERALI, LORO ATTUAZIONE E PROCEDURE DI CONCERTAZIONE	4
CAPO I - Principi generali e loro attuazione	
Art. 3 - Principi generali	
Art. 4 - Sussidiarietà	
Art. 5 - Sostenibilità	
Art. 6 - Partecipazione	
Art. 7 - Concertazione	
Art. 8 - Semplificazione	
Art. 9 - Flessibilità	
Art. 10 - Perequazione	
CAPO II - Procedure di concertazione	
Art. 11 - Conferenza di pianificazione	
Art. 12 - Accordo di programma	
Art. 13 - Accordo di pianificazione	
TITOLO III - STRUTTURE TECNICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	9
CAPO I - Strutture tecniche per il governo del territorio	
Art. 14 - Strutture tecniche	
CAPO II - Strutture tecniche della Regione	
Art. 15 - Ufficio del sistema informativo territoriale regionale (SITR)	
Art. 16 - Ufficio della pianificazione territoriale regionale	
Art. 17 - Ufficio di programma e di monitoraggio dei processi di pianificazione	
CAPO III - Strutture tecniche della Provincia regionale	
Art. 18 - Uffici provinciali del SITR	
Art. 19 - Uffici della pianificazione territoriale provinciale	
CAPO IV - Strutture tecniche del Comune	
Art. 20 - Uffici della pianificazione urbanistica comunale	
Art. 21 - Uffici comunali del SITR	
TITOLO IV - PIANO TERRITORIALE REGIONALE	12
CAPO I - Piano territoriale regionale (PTR)	
Art. 22 - Definizione, finalità e obiettivi del PTR	
Art. 23 - Disposizioni del PTR	
Art. 24 - Contenuti del PTR	
Art. 25 - Procedure di formazione e approvazione del PTR	
CAPO II - Piani territoriali regionali d'area (PTRA)	
Art. 26 - Contenuti dei PTRA	
Art. 27 - Procedure di approvazione dei PTRA	

TITOLO V - PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (PTP)	17
Art. 28 - Definizione, finalità e obiettivi del PTP	
Art. 29 - Contenuti del PTP	
Art. 30 - Caratteristiche del PTP	
Art. 31 - Procedure di formazione ed approvazione del PTP	
TITOLO VI - PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)	22
Art. 32 - Finalità, efficacia e contenuti del PUC	
Art. 33 - Valutazione del piano	
Art. 34 - Procedimento di formazione del PUC	
Art. 35 - Procedure di formazione del PUC in assenza del Piano Territoriale Provinciale	
TITOLO VII - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)	27
Art. 36 - Definizione e finalità dei PUA	
Art. 37 - Caratteristiche e contenuti dei PUA	
Art. 38 - Procedure di formazione dei PUA	
TITOLO VIII - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC)	29
Art. 39 - Caratteristiche e contenuti del REC	
Art. 40 - Contenuti del REC in assenza di piano urbanistico comunale	
Art. 41 - Procedure di approvazione	
TITOLO IX - DOTAZIONI TERRITORIALI E STANDARD DI QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE	30
Art. 42 - Standard di qualità urbana e ambientale	
Art. 43 - Sistema delle dotazioni territoriali	
Art. 44 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti	
Art. 45 - Attrezzature, servizi e spazi collettivi	
Art. 46 - Dotazioni ecologiche e ambientali	
TITOLO X – ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE	33
CAPO I - Gestione del piano urbanistico comunale	
Art. 47 - Modalità di gestione del piano	
Art. 48 - Comparti edificatori	
Art. 49 - Fiscalità urbanistica	
Art. 50 - Società di trasformazione urbana (STU)	
Art. 51 - Poteri sostitutivi	
Art. 52 - Supporti tecnici e finanziari	
CAPO II - Norme in materia edilizia e di vigilanza sull'abusivismo	
Art. 53 - Norme regolanti l'attività edilizia e la vigilanza sull'abusivismo	
TITOLO XI - NORME ABROGATIVE	37
Art. 54 - Abrogazione delle Commissioni edilizie comunali	
Art. 55 - Abrogazione del Consiglio regionale dell'urbanistica	
Art. 56 - Abrogazione di norme in contrasto	
TITOLO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI	38
Art. 57 - Strumenti urbanistici generali	
Art. 58 - Strumenti urbanistici attuativi	
Art. 59 - Coordinamento territoriale	
Art. 60 - Misure di salvaguardia	
Art. 61 - Valutazione ambientale dei piani	
Art. 62 - Opere di interesse statale, regionale e provinciale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici	
Art. 63 - Regolamenti di attuazione della presente legge	
Art. 64 - Previsioni di copertura finanziaria	
Art. 65 - Pubblicazione	

LEGENDA DELLE SIGLE UTILIZZATE NEL TESTO DI LEGGE

APF	ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
APR	ACCORDO DI PROGRAMMA
APQ	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
ARTA	ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
BB.CC.AA.	BENI CULTURALI E AMBIENTALI
CP	CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
DPEFR	DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA REGIONALE
DPS	DOCUMENTO DI PIANO STRUTTURALE
DRU	DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA
EE.LL.	ENTI LOCALI
GIS	<i>GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM</i> (SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO)
GURS	GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
ICI	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ISTAT	ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
NTA	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PN	PROGETTO NORMA
PTP	PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE
PTPR	LINEE GUIDA DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
PTR	PIANO TERRITORIALE REGIONALE
PTRA	PIANO TERRITORIALE REGIONALE D'AREA
PUA	PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
PUC	PIANO URBANISTICO COMUNALE
RA	RAPPORTO AMBIENTALE
RCT	REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE
REC	REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
RUE	REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
RUP	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SITR	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE
SLU	SUPERFICIE LORDA UTILE
STU	SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA
UPM	UFFICIO DI PROGRAMMA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE

NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

TITOLO I

FINALITA' E FUNZIONI

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge disciplina e indirizza, nel rispetto dello Statuto siciliano, le azioni della Regione, delle Province regionali e dei Comuni per il governo del territorio.
2. Il governo del territorio disciplina la gestione, la tutela, l'uso e le trasformazioni delle città e del territorio regionale, nonché la valorizzazione del paesaggio e delle risorse culturali e ambientali.

Articolo 2

Funzioni e obiettivi

1. Le azioni di governo del territorio si attuano mediante un efficiente sistema di pianificazione e si fondano sulla diffusione della cultura urbanistica e su una conoscenza sistematica e continua dei processi di trasformazione urbana e territoriale, perseguendo i seguenti obiettivi di rilevanza pubblica:
 - a) promuovere uno sviluppo del territorio ordinato e sostenibile, nonché lo sviluppo dell'economia regionale, con particolare riferimento al settore turistico;
 - b) assicurare che i progetti di trasformazione urbana e territoriale siano compatibili con la sicurezza e la salute dei cittadini, preservino da alterazioni irreversibili i connotati fisici del territorio e ne mantengano l'identità storico-culturale con adeguate azioni di recupero;
 - c) riqualificare gli insediamenti per il conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita dei cittadini;
 - d) ridurre e mitigare l'impatto degli interventi sui sistemi naturali e ambientali;
 - e) promuovere la valorizzazione e il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali della città e del territorio, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche alla eliminazione delle sperequazioni territoriali;
 - f) ridurre il consumo di suolo, limitandolo ai casi in cui non sussistano valide alternative, e adeguare le reti infrastrutturali per un complessivo miglioramento del sistema regionale.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI, LORO ATTUAZIONE E PROCEDURE DI CONCERTAZIONE

CAPO I

Principi generali e loro attuazione

Articolo 3

Principi generali

1. Il governo del territorio deve garantire l'efficienza, l'economicità e l'imparzialità dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di:
 - a) sussidiarietà;
 - B) sostenibilità;
 - C) partecipazione;
 - D) concertazione;
 - E) semplificazione;
 - F) flessibilità;
 - G) perequazione.

Articolo 4

Sussidiarietà

1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono attribuite unicamente alla Regione, che le esercita attraverso i diversi rami della Amministrazione, alle Province e ai Comuni.
2. Sono conferite ai Comuni tutte le funzioni di governo del territorio non esplicitamente attribuite dalla presente legge alla Regione e alle Province regionali.
3. I Comuni possono esercitare le funzioni di pianificazione in forma associata.
4. Sono attribuite alla Regione e alle Province regionali soltanto le funzioni che riguardano scelte di interesse sovracomunale o che non possono essere efficacemente svolte a livello comunale. In tal caso sono previste dalle presenti norme adeguate forme di partecipazione dei Comuni.
5. Compete ai Comuni, in riferimento alle situazioni locali, specificare, approfondire e attuare i contenuti degli altri strumenti di pianificazione urbanistica.

Articolo 5

Sostenibilità

1. La Regione, le Province Regionali e i Comuni, nell'ambito dei propri piani e programmi e in tutte le fasi della loro evoluzione, provvedono alla contestuale valutazione di sostenibilità degli impatti delle scelte, nel rispetto della normativa nazionale ed europea.
2. L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente emana gli atti metodologici e di indirizzo per l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale sui piani e sui programmi, previste dalla Direttiva 42/2001/CE del 27.06.2000.

Articolo 6

Partecipazione

1. Per ogni attività di pianificazione, l'Amministrazione nomina il responsabile del procedimento il quale cura tutte le attività relative alle forme di pubblicità e di consultazione, all'accesso agli atti e alla partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine a tutte le fasi e ai contenuti delle scelte di pianificazione.
2. Nell'ambito della formazione degli strumenti di pianificazione è garantita la partecipazione dei soggetti interessati attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti di pianificazione, assicurando il tempestivo e adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e motivando l'accoglimento o meno delle stesse.
3. La Regione garantisce altresì la più ampia e aggiornata informazione e diffusione dei dati relativi allo stato della pianificazione nel territorio regionale.

Articolo 7

Concertazione

1. La Regione, le Province e i Comuni, nella formazione di piani e programmi, conformano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale.

2. Sono strumenti della concertazione istituzionale, come regolati dal Capo II:
 - a) la conferenza di pianificazione (CP);
 - b) l'accordo di programma (APR);
 - c) l'accordo di pianificazione (APF).

Articolo 8

Semplificazione

1. La Regione, le Province regionali e i Comuni predispongono propri strumenti unitari di pianificazione territoriale e urbanistica, in cui si coordinano tutte le disposizioni normative e tutti gli aspetti settoriali derivanti da leggi o regolamenti che riguardano il governo del territorio.
2. Nella formazione dello strumento unitario di pianificazione, il coordinamento è attuato a mezzo della conferenza di pianificazione territoriale e urbanistica prevista dall'art. 11.
3. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione i piani territoriali e urbanistici possono contenere esplicite proposte di modifica degli altri livelli di pianificazione.
4. Per l'approvazione di piani o programmi settoriali che contengono proposte di modifica al piano generale dello stesso livello, si applica il procedimento previsto per il piano generale.
5. L'approvazione delle modifiche al piano generale dello stesso livello comporta anche la variazione negli altri livelli di pianificazione, qualora sulle modifiche sia acquisito l'accordo dell'ente titolare del relativo strumento. L'accordo può essere raggiunto con le procedure di concertazione previste dalla presente legge.
6. La Regione, le Province regionali e i Comuni hanno l'obbligo di aggiornare i propri strumenti di pianificazione a seguito dell'accordo di cui al comma 5 o dell'atto di approvazione.

Articolo 9

Flessibilità

1. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione, il piano di ampiezza territoriale minore può contenere esplicite proposte di modifica al piano di ampiezza territoriale maggiore.
2. Le proposte di modifica di cui al comma 1 devono soddisfare comprovate esigenze o fabbisogni degli enti territoriali, relative alla necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale e di riequilibrio degli assetti territoriali e ambientali.
3. L'atto di approvazione del piano che contiene proposte di modifica comporta anche la variazione del piano più ampio, qualora sulle modifiche sia acquisita l'accordo dell'ente titolare dello strumento con le procedure di concertazione della presente legge.
4. La Regione, le Province regionali e i Comuni hanno l'obbligo di aggiornare gli elaborati tecnici dei propri strumenti di pianificazione a seguito dell'accordo di cui al comma 3 o dell'atto di approvazione.
5. Le destinazioni d'uso possono essere modificate senza che ciò costituisca variante agli strumenti urbanistici nei casi che saranno previsti e normati dai Regolamenti edilizi comunali di cui all'art. 39.

Articolo 10

Perequazione

1. Le previsioni della pianificazione urbanistica possono essere attuate sulla base di criteri di perequazione urbanistica e/o di compensazione perequativa al fine di assicurare il rispetto di esigenze

- unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché un'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati.
2. La perequazione urbanistica è realizzata con l'attribuzione di quote di diritti edificatori alle proprietà immobiliari comprese negli ambiti territoriali oggetto di trasformazione edilizia e urbanistica, così come individuate e perimetrate nei piani.
 3. I diritti edificatori sono attribuiti all'intero ambito predeterminato nello strumento urbanistico indipendentemente dalle destinazioni d'uso, in percentuale al valore della proprietà immobiliare di ciascun proprietario e sono liberamente commerciabili, ma non trasferibili in altri ambiti.
 4. A fronte di benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e comunque conformi e coerenti con le previsioni del piano urbanistico, possono essere previste forme di compensazione perequativa consistenti nell'attribuzione di indici di edificabilità differenziati e incrementabili. In aree sottoposte ad espropriazione per pubblica utilità la quota di diritto edificatorio relativa alla superficie lorda utile (SLU) può essere trasferita, a titolo incrementale, entro i limiti definiti dallo strumento urbanistico, su aree edificabili con progetti norma (PN).
 5. La Giunta di governo regionale, con appositi criteri e modalità anche di tipo economico e finanziario da prevedersi nel DPEFR, potrà disciplinare forme di perequazione territoriale intercomunale, quale modalità di compensazione e riequilibrio di differenti opportunità riconosciute a particolari realtà locali e di oneri ambientali su queste eventualmente gravanti.

CAPO II

Procedure di concertazione

Articolo 11

Conferenza di pianificazione

1. Per la formazione di piani e programmi e loro varianti, la Regione, le Province regionali e i Comuni, singoli o associati, convocano apposite conferenze di pianificazione territoriale e urbanistica (CP).
2. La conferenza di pianificazione territoriale e urbanistica ha la finalità di concertare un quadro conoscitivo del territorio e del suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni sugli obiettivi e le scelte di pianificazione.
3. Alla conferenza di pianificazione partecipano gli enti territoriali e tutte le Amministrazioni pubbliche competenti al rilascio dei pareri e di qualsivoglia atto di assenso. L'Amministrazione procedente può altresì convocare altre Amministrazioni pubbliche o enti comunque interessati dalle scelte di pianificazione.
4. Ogni Amministrazione partecipa alla conferenza di pianificazione con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere le valutazioni e la volontà dell'ente rappresentato.
5. La conferenza di pianificazione deve concludersi entro un termine prefissato con un apposito accordo di pianificazione (APF) di cui l'Amministrazione procedente deve assicurare la massima pubblicità e diffusione.

Articolo 12

Accordo di programma

1. L'accordo di programma (APR), ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., è promosso dall'Amministrazione regionale, provinciale o comunale per assicurare il coordinamento delle azioni necessarie ad attuare opere e interventi previsti nei rispettivi piani, ovvero per l'attuazione di tutte le forme di concertazione economico-finanziaria, ivi compresi interventi e opere pubbliche o di

interesse pubblico, promosse da soggetti istituzionali pubblici, da società miste di gestione di pubblici servizi o di trasformazione urbana e depositate in conferenza di servizio.

2. L'Amministrazione procedente:
 - a) indica le opere, i programmi, gli interventi e l'ambito territoriale oggetto dell'accordo di programma;
 - b) individua gli enti, i soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti nella conferenza di servizio proponente l'accordo di programma;
 - c) fissa un termine temporale congruo entro il quale, alla conclusione della conferenza di servizio, si dovrà sottoscrivere l'accordo di programma.
3. L'accordo di programma deve prevedere:
 - a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi;
 - b) la determinazione dei costi complessivi articolati eventualmente per fasi di attuazione;
 - c) il piano finanziario delle proposte progettuali;
 - d) le modalità attuative;
 - e) le modalità di vigilanza e di controllo per l'esecuzione dell'Accordo;
 - f) le sanzioni in caso di inadempienza.

Art. 13

Accordo di pianificazione

1. L'accordo di pianificazione (APF), che deve comunque garantire il rispetto delle finalità della presente legge, l'adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate espresso con i criteri e le modalità del presente articolo.
2. Ai fini dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale i rappresentanti legali delle Amministrazioni partecipanti sottoscrivono un accordo di pianificazione a conclusione dell'attività della conferenza di pianificazione di cui all'art. 11.
3. L'Amministrazione procedente:
 - a) indica gli elementi strategici e strutturali, i programmi e le fasi di attuazione, le scelte e gli ambiti territoriali previsti negli strumenti urbanistici esaminati, oggetto dell'accordo di pianificazione, nonché gli eventuali gradi di coerenza e compatibilità con altri livelli di pianificazione;
 - b) individua gli enti e i soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti nell'accordo di pianificazione;
 - c) fissa un termine temporale congruo entro il quale si dovrà sottoscrivere l'accordo di pianificazione;
4. L'accordo di pianificazione deve prevedere:
 - a) il parere favorevole, o nulla-osta o assenso comunque denominati, e/o gradi di valutazione sulla coerenza e/o compatibilità delle previsioni dello strumento di pianificazione esaminato, eventualmente anche con prescrizioni, condizioni e/o modifiche;
 - b) la valutazione favorevole della dimensione finanziaria prevista, articolata eventualmente per fasi di attuazione;
 - c) i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni;
 - d) le modalità di controllo per l'esecuzione dell'accordo e le sanzioni in caso di inadempienza;
 - e) la sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutte le Amministrazioni o soggetti partecipanti a ciò autorizzati.
5. Il progetto di piano presentato deve comunque contenere gli elementi e gli elaborati rispettivamente prescritti dalla presente legge e dagli eventuali e successivi regolamenti di attuazione, con riferimento all'atto di pianificazione da approvare.

TITOLO III STRUTTURE TECNICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO I

Strutture tecniche per il governo del territorio

Articolo 14

Strutture tecniche

1. Sono istituite le strutture tecniche per il governo del territorio della Regione, delle Province regionali e dei Comuni.
2. Le strutture tecniche per il governo del territorio della Regione, delle Province regionali e dei Comuni operano in rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.
3. La Regione, le Province regionali e i Comuni assumono gli opportuni accordi per il perseguimento delle finalità di cui al secondo comma.
4. Il sistema informativo territoriale regionale (SITR) costituisce lo strumento fondamentale di conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni per le finalità di cui al comma 2.
5. Alla formazione e gestione del SITR partecipano la Regione, le Province regionali e i Comuni, singoli o associati, nei modi e con i criteri che saranno indicati dall'ARTA.

CAPO II

Strutture tecniche della Regione

Articolo 15

Ufficio del sistema informativo territoriale (SITR)

1. E' istituito presso l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA) l'Ufficio del sistema informativo territoriale regionale (SITR), il quale è dotato di specifiche risorse umane e finanziarie e svolge i seguenti compiti:
 - a) sviluppa una metodologia unificata per garantire principi, concetti e linguaggi comuni in modo da favorire l'integrazione tra i diversi sistemi di informazioni, sia allo stesso livello di pianificazione che tra livelli diversi;
 - b) fornisce consulenza ed assistenza agli Enti locali per la formazione dei rispettivi sistemi informativi territoriali;
 - c) organizza la conoscenza del territorio nelle fasi di individuazione, acquisizione, georeferenziazione, certificazione, finalizzazione ed aggiornamento delle informazioni, nonché nelle fasi della sua rappresentazione;
 - d) cura la realizzazione della cartografia ufficiale informatizzata della Regione e delinea norme tecniche e criteri metodologici per la formazione della cartografia, generale e tematica, da parte di altri Enti territoriali operanti nel territorio della Regione;
 - e) organizza ed aggiorna il SITR facendovi confluire, previa certificazione:
 - le informazioni provenienti dalle altre amministrazioni e uffici regionali e statali, dagli Enti locali e dalla comunità scientifica;
 - le informazioni contenute in altri sistemi informativi di competenza di altre amministrazioni ed uffici regionali e statali;
 - i dati statistici ufficiali rilevati dall'ISTAT, dai Comuni e dagli altri Enti provinciali e regionali;
 - i dati sulla attività edilizia e sulla attività di controllo del territorio che i Comuni sono obbligati a trasmettere;

- f) fornisce ai soggetti istituzionali competenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica e per la programmazione economica le informazioni ed i supporti necessari per la redazione, la verifica, e l'adeguamento dei rispettivi piani e programmi;
 - g) garantisce l'accesso, da parte di chiunque, ai dati del SITR e ne promuove la divulgazione.
2. I rami dell'Amministrazione regionale con competenze incidenti sui sistemi delle risorse territoriali trasmettono costantemente all'Ufficio del SITR i dati in loro possesso, nelle forme e nei modi che saranno definiti dallo stesso Ufficio.

Articolo 16

Ufficio della pianificazione territoriale regionale

1. E' istituito presso l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'Ufficio della pianificazione territoriale regionale, il quale è dotato di specifiche risorse umane e finanziarie e svolge i seguenti compiti:
- a) elabora, gestisce e aggiorna il piano territoriale regionale (PTR) di cui al Capo I Titolo IV, anche avvalendosi del SITR;
 - b) individua i contesti territoriali ottimali di riferimento per l'attivazione dei piani territoriali regionali d'area (PTRA) di cui al Capo II Titolo IV;
 - c) assicura i raccordi con le altre Regioni, con il quadro territoriale nazionale e con il processo europeo di coesione territoriale, anche nell'ambito di piani e programmi comunitari;
 - d) fornisce annualmente alla Giunta di governo una relazione dettagliata sullo stato del territorio regionale e delle sue criticità, con particolare riferimento allo stato di avanzamento e alle iniziative di pianificazione, ai fini della formazione del documento di programmazione economica e finanziaria regionale (DPEFR);
 - e) fornisce il supporto territoriale georeferenziato alla relazione annuale sullo stato dell'ambiente;
 - f) provvede alla elaborazione ed alla pubblicazione di atti metodologici di indirizzo, stabilendo l'insieme organico di nozioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti indicatori, parametri e modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune nel campo della pianificazione e del governo dell'intero territorio regionale.
2. I rami dell'Amministrazione regionale con competenze incidenti sui sistemi delle risorse territoriali comunicano periodicamente all'Ufficio della pianificazione territoriale regionale lo stato dei piani e dei programmi di rispettiva competenza.

Articolo 17

Ufficio di programma e monitoraggio dei processi di pianificazione

1. E' istituito presso l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, l'Ufficio di programma e monitoraggio (UPM) dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica, il quale è dotato di specifiche risorse umane e finanziarie e svolge i seguenti compiti:
- a) partecipa alle procedure di concertazione previste e regolate dal Capo II del Titolo II, esprimendo pareri motivati;
 - b) provvede al monitoraggio delle dinamiche di pianificazione/programmazione e attuazione e ne trasmette le risultanze all'Ufficio della pianificazione territoriale regionale e all'Ufficio del SITR;
 - c) partecipa all'attuazione dei piani territoriali regionali d'area (PTRA) di cui al Capo II Titolo IV.

CAPO III

Strutture tecniche della Provincia regionale

Articolo 18

Uffici provinciali del sistema informativo territoriale regionale

1. Ciascuna Provincia regionale istituisce l'Ufficio provinciale del SITR, il quale è dotato di specifiche risorse umane, finanziarie e tecnologiche e svolge i seguenti compiti:
 - a) organizza la conoscenza del territorio provinciale;
 - b) contribuisce ad aggiornare il SITR, facendovi confluire, previa certificazione:
 - le informazioni provenienti dai Comuni;
 - le informazioni provenienti da tutti i settori dell'Amministrazione provinciale;
 - i dati statistici ufficiali rilevati dall'ISTAT e dai Comuni;
 - i dati sulla attività edilizia e sulla attività di controllo del territorio;
 - c) gestisce i flussi informativi con l'Ufficio regionale del SITR.

Articolo 19

Uffici della pianificazione territoriale provinciale

1. Ciascuna Provincia regionale istituisce l'Ufficio della pianificazione territoriale provinciale, il quale è dotato di specifiche risorse umane, finanziarie tecnologiche e svolge i seguenti compiti:
 - a) elabora, gestisce e aggiorna il piano territoriale provinciale (PTP) di cui al Titolo V, avvalendosi del Sistema informativo territoriale regionale (SITR);
 - b) assicura i raccordi con le altre Province regionali per aspetti che riguardano ambiti interprovinciali ;
 - c) fornisce annualmente alla Giunta provinciale una relazione dettagliata sullo stato dell'assetto del territorio provinciale e delle sue criticità, sullo stato di avanzamento e sulle nuove iniziative di pianificazione, anche ai fini della formazione del piano triennale delle opere pubbliche;
 - d) redige la relazione annuale sullo stato dell'ambiente;
 - e) promuove forme di raccordo e cooperazione tra Comuni.

CAPO IV

Strutture tecniche del Comune

Articolo 20

Uffici della pianificazione urbanistica comunale

1. I Comuni tenuti alla formazione del piano urbanistico comunale (PUC), in forma singola o associata, istituiscono l'Ufficio della pianificazione urbanistica comunale, il quale è dotato di specifiche risorse umane, finanziarie, tecnologiche e svolge i seguenti compiti:
 - a) elabora, gestisce e aggiorna il piano urbanistico comunale (PUC), i piani urbanistici attuativi (PUA) e il regolamento edilizio comunale (REC) di cui ai Titoli VI, VII e VIII, anche avvalendosi del sistema informativo territoriale;
 - b) assicura i raccordi con gli Uffici della pianificazione territoriale provinciale e della pianificazione territoriale regionale per gli aspetti strutturali che riguardano ambiti comunali e sovracomunali e per gli aspetti strategici che riguardano obiettivi del piano territoriale regionale ricadenti nell'ambito comunale;
 - c) fornisce annualmente alla Giunta municipale una relazione dettagliata sullo stato dell'assetto

della città e del territorio comunale e delle sue criticità, sullo stato di avanzamento e sulle nuove iniziative di pianificazione, anche ai fini della formazione del programma triennale delle opere pubbliche;

- d) gestisce i flussi informativi con gli Uffici provinciali e regionali del SITR.

Articolo 21

Uffici comunali del SITR

1. I Comuni, singoli o associati, che istituiscono l'Ufficio comunale del SITR sono dotati di specifiche, risorse umane, finanziarie, tecnologiche e svolgono i seguenti compiti:
 - a) organizzano la conoscenza del territorio comunale ;
 - b) contribuiscono ad aggiornare il SITR, facendovi confluire, previa certificazione:
 - le informazioni provenienti da tutti i settori dell'Amministrazione comunale;
 - i dati sulla attività edilizia e sulla attività di controllo del territorio;
 - c) gestiscono i flussi informativi con gli Uffici regionali e provinciali del SITR.
2. L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente determina:
 - a) l'elenco dei Comuni, singoli o associati, tenuti ad istituire gli Uffici del SITR e gli Uffici della pianificazione urbanistica comunale;
 - b) i compiti degli Uffici del SITR.

TITOLO IV

PIANO TERRITORIALE REGIONALE

CAPO I

Piano territoriale regionale (PTR)

Articolo 22

Definizione, finalità e obiettivi del PTR

1. Il PTR è strumento unitario di governo e pianificazione del territorio di carattere prevalentemente strategico, con il quale si definiscono le finalità generali degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni funzionali alle azioni di trasformazione e all'assetto del territorio a scala regionale. Il PTR, inoltre, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio regionale e nel quadro del processo di coesione del territorio europeo;
 - b) accrescere la competitività del sistema territoriale regionale;
 - c) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali regionali;
 - d) costituire il sistema delle coerenze tra gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generale o di settore, e quelli di programmazione socio-economica;
 - e) coordinare le iniziative di tutela attiva del sistema delle risorse naturalistiche, nonché degli elementi e delle strutture fisiografiche in ordine alla prevenzione dei rischi e alla valutazione della vulnerabilità del territorio alla scala regionale.
2. Il PTR è strumento di integrazione coerente delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale, nazionale, internazionale e/o transnazionale e dei relativi nodi di attrezzature e servizi, nonché della distribuzione strategica, alla scala del territorio regionale, dei grandi insediamenti produttivi, commerciali e direzionali.

3. Il PTR è strumento di formulazione di indirizzi e criteri per la pianificazione di livello sub- regionale, provinciale e comunale, anche in termini di direttive di dimensionamento e classificazione tipologica degli insediamenti, nonché di coordinamento e integrazione per la pianificazione di settore e per le iniziative di programmazione negoziata e di programmi complessi.
4. Il PTR è strumento di riferimento unitario e certo, perché condiviso, rispetto ad un sistema complesso e flessibile di coerenze, anche di settori e/o tematismi diversi ma integrati tra loro dal coordinamento dei reciproci effetti sul territorio regionale.
5. Il PTR costruisce e rappresenta un quadro autorevole di ricomposizione di strategie generali, in cui le contestuali azioni di pianificazione provinciale trovano una loro giustificazione di coerenza, sia con i valori territoriali locali (comunali), che con il carattere prevalentemente strutturale delle proprie elaborazioni di piano.

Articolo 23

Disposizioni del PTR

1. Il PTR dispone, attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, la costruzione di un quadro di coerenze capaci di interpretare un ruolo unitario e integrato nei confronti di diverse competenze di piano, di cui condividere valori e prospettive, anche alla luce della programmazione comunitaria dello sviluppo e delle relative azioni di coordinamento strategico.
2. Gli indirizzi fissano gli obiettivi per la predisposizione dei piani territoriali provinciali e dei piani e dei programmi settoriali di livello regionale, pur riconoscendo ad essi discrezionalità di specificazione e integrazione nelle rispettive previsioni e nell'applicazione dei relativi contenuti.
3. Le direttive devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti degli altri livelli di pianificazione e/o dei piani o programmi settoriali del livello regionale.
4. Le prescrizioni incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite, da predisporre nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui al Titolo II.
5. Le disposizioni del PTR vengono emanate con nozioni e definizioni chiare e facilmente trasmissibili e si basano su metodologie trasparenti e ripetibili di valutazione e verifica di indicatori, parametri e modalità d'uso.

Articolo 24

Contenuti del PTR

1. Il PTR specifica:
 - a) gli obiettivi principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale, come espressi in linea generale dal documento di programmazione economica e finanziaria regionale (DPEFR) e in linea specifica dal complesso dei vari piani e programmi settoriali dei vari rami della Amministrazione regionale;
 - b) i criteri operativi generali relativi alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche e ambientali, ai quali devono uniformarsi il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), costituente parte tematica del PTR, nonché tutti i piani di settore di livello regionale;
 - c) i criteri operativi generali per la tutela dell'ambiente e la regolamentazione e/o programmazione regionale e nazionale in materia di risorse idriche, geologiche, geomorfologiche, idro-geologiche, nonché delle attività agricolo-forestali, ai fini della prevenzione dei rischi e della loro mitigazione, e della valutazione di vulnerabilità della popolazione insediata, anche in termini di protezione civile, ai quali devono uniformarsi i relativi piani e programmi di settore;

- d) i criteri operativi per la regolamentazione urbanistica ai fini della riduzione degli inquinamenti.
2. Il PTR inoltre definisce, in base agli elementi di cui al comma 1:
- a) il quadro delle conoscenze dei caratteri fisici del territorio regionale nonché del carattere storico degli insediamenti urbani e del sistema delle risorse culturali e ambientali;
 - b) il quadro conoscitivo delle reti infrastrutturali e delle grandi opere pubbliche di rilevanza regionale, nazionale, internazionale e/o transnazionale, della distribuzione strategica dei grandi insediamenti produttivi, commerciali, turistico-ricettivi e direzionali;
 - c) indirizzi e criteri del dimensionamento degli strumenti di pianificazione di scala sub-regionale, provinciale e comunale, anche in termini di standard prestazionali e di classificazione tipologica dei sistemi insediativi;
 - d) il quadro degli ambiti territoriali sub-regionali per la individuazione di zone di preservazione non urbanizzabili, che dovranno essere rese prescrittive nei PTP, anche tenendo conto della loro sostenibilità economica e ambientale;
 - e) il quadro dei sistemi sub-regionali che identificano le gerarchie di “rango funzionale” e le relazioni reticolari dei sistemi urbani locali, integrate dal supporto di matrice ecologica del territorio e dagli stessi caratteri geomorfologici generali che ne costituiscono la struttura fisica;
 - f) il quadro delle aree a tema vocazionale e a finalità specifiche per obiettivi di riqualificazione, di significativa ampiezza e consistenza territoriale, che possano essere sottoposte a un piano territoriale regionale d'area (PTRA), anche su richiesta delle Province e/o dei Comuni interessati;
 - g) l'elenco dei Comuni nei quali la regolamentazione urbanistica può essere definita attraverso strumenti e procedure semplificati;
 - h) il quadro delle conoscenze dei sistemi agricoli e forestali;
 - i) il quadro del territorio regionale articolato, in funzione degli obiettivi strategici di sviluppo, in Province regionali, aree metropolitane - anche in modifica di quelle delimitate con D.P.R.S. 21.10.1995 n. 54 e s.m.i. - città metropolitane individuate ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, s.m.i. e libere associazioni di Comuni già costituite.
3. Il PTR si articola in:
- a) norme di direttiva, indirizzo ed orientamento rivolte agli Enti titolari di poteri pianificatori;
 - b) norme prescrittive e vincolanti, prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale e provinciale vigente, ma concordate con gli Enti secondo il principio di sussidiarietà, per le opere e gli interventi di competenza regionale o statale e/o di rilevanza nazionale o sovranazionale;
 - c) rappresentazioni cartografiche dell'assetto spaziale delle prevalenti forme fisiche e funzionali del territorio – di norma in scala 1:250.000 e di dettaglio per determinate porzioni del territorio regionale alla scala 1:50.000/1:25.000;
 - d) indicatori strategici e parametri, da implementare, monitorare e aggiornare nel SITR, per misurare e valutare il livello di conseguimento degli obiettivi.
4. Il PTR può inoltre individuare, con apposita strumentazione operativa:
- a) forme di compensazione a favore degli EE.LL. ricadenti in ambiti oggetto di previsioni limitative di talune possibilità di sviluppo. A tal fine indica le modalità perequative per suddividere solidalmente tra gli EE.LL. interessati, in ragione della ridotta soglia di sostenibilità economica e ambientale, i vantaggi e gli oneri conseguenti;
 - b) modalità di aggiornamento e adeguamento flessibile del PTR stesso, anche diverse da quelle normate, senza adozione di ulteriori interventi legislativi;
 - c) modalità di espletamento diretto, contestuale e coordinato dell'attuazione di taluni interventi, anche puntuali e/o di rete, di rilevanza regionale, nazionale e/o transnazionale.

Articolo 25

Procedure di formazione e approvazione del PTR

1. Il PTR è redatto dall'Ufficio della pianificazione territoriale regionale, istituito ai sensi dell'art. 16 presso il Dipartimento regionale dell'urbanistica (DRU) dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA), che ha il compito di formare, gestire e aggiornare il piano, operando in connessione con il SITR, nonché con gli altri rami dell'amministrazione regionale interessati. Alla redazione del PTR da parte dell'Ufficio possono collaborare, in qualità di consulenti, esperti qualificati in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale, agricolo-forestale e geologica nell'ambito delle rispettive competenze, abilitati e iscritti ai relativi albi professionali.
2. Il PTR è aggiornato in connessione con il DPEFR, che può programmare una modifica degli obiettivi e delle strategie di sviluppo del territorio regionale. L'aggiornamento può comportare l'introduzione di modifiche e integrazioni, anche a seguito di ulteriori studi e progetti e/o di coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché con quella nazionale e/o dell'Unione europea.
3. L'ARTA elabora un documento preliminare che:
 - a) individua gli obiettivi territoriali regionali di medio/lungo periodo e definisce il quadro degli interventi nazionali e regionali programmati in collegamento con il DPEFR;
 - b) descrive le principali dinamiche e problematiche territoriali, urbanistiche, agricole-forestali e geomorfologiche, da risolvere nel medio/lungo periodo, stabilendo il quadro delle priorità;
 - c) individua, in linea generale, limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale;
 - d) conferma o modifica, in tutto o in parte, gli obiettivi e il quadro degli interventi dell'anno precedente, sempre in connessione e coerenza con il DPEFR.
4. Il documento preliminare del PTR è trasmesso, per la sua approvazione, al Presidente della Regione e il relativo decreto viene pubblicato sulla GURS.
5. Sulla base del documento preliminare approvato, l'Ufficio della pianificazione territoriale regionale dell'ARTA/DRU predispose uno schema di piano, o l'aggiornamento di quello precedente, con i contenuti di cui all'art. 24, e avvia le consultazioni con gli Enti locali, con gli altri rami della Amministrazione regionale, con gli altri Enti regionali, con le associazioni sociali, culturali, ambientaliste, sindacali, gli ordini e i collegi professionali e con i soggetti istituzionali responsabili/rappresentanti di iniziative di programmazione negoziata e di programmi complessi operanti nel territorio regionale, provvedendo successivamente a redigere il progetto definitivo del PTR.
6. Il piano è adottato dalla Giunta regionale; della adozione è dato avviso sulla GURS e su almeno tre quotidiani a diffusione regionale o con ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, copia del PTR è trasmessa alle Province regionali che provvedono al relativo deposito per trenta giorni e, tramite l'ARTA, convocano una Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 11, alla quale partecipano gli Enti locali, le associazioni sociali, culturali, ambientaliste, professionali e sindacali e i soggetti istituzionali responsabili/rappresentanti di iniziative di programmazione negoziata e di programmi complessi operanti nel territorio provinciale. Al termine prefissato dei lavori della conferenza viene redatto un accordo di pianificazione. Nei trenta giorni successivi, le Province regionali provvedono a formulare una relazione complessiva e unitaria contenente sia le valutazioni sull'accordo di pianificazione che le osservazioni presentate dai soggetti interessati e le eventuali proposte di modifica. Le stesse Province, poi, curano la trasmissione di tale relazione all'ARTA che ne verifica la compatibilità e ne propone eventualmente il recepimento, anche parziale, nei successivi trenta giorni, trasmettendo il progetto definitivo del PTR alla Giunta regionale di governo.

7. La Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni legislative dell'ARS, approva il PTR entro trenta giorni, decidendo anche in merito alle osservazioni e alle proposte di modifica. Il relativo decreto di approvazione è pubblicato sulla GURS.
8. Il PTR approvato è depositato presso la Presidenza della Regione, presso l'ARTA e presso le Province regionali, e acquista efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla GURS.

CAPO II

Piani territoriali regionali d'area (PTRA)

Articolo 26

Contenuti dei PTRA

1. L'ARTA, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti territoriali e il coordinamento delle iniziative in materia di pianificazione, nonché l'impegno integrato delle relative risorse finanziarie, promuove la predisposizione di piani territoriali regionali d'area (PTRA) individuati all'interno del PTR.
2. I PTRA definiscono il quadro di aree a tema vocazionale e a finalità specifica per obiettivi di riqualificazione di ciascuna area, di significativa ampiezza e consistenza territoriale, che possano essere interessate da opere, interventi e/o destinazioni funzionali di grande rilevanza regionale o sovra-regionale, urbanistica e/o ambientale.
3. I PTRA sono strumenti di pianificazione strategica e operativa promossi dall'ARTA, con l'assenso degli Enti locali coinvolti o su iniziativa di tali enti e/o di altri soggetti pubblici e/o a partecipazione pubblica, e/o privati purché significativi, rappresentativi e portatori di interessi diffusi nel territorio interessato.
4. I PTRA perseguono l'obiettivo di realizzare condizioni di sviluppo sostenibile, in coerenza e compatibilità con gli altri strumenti obbligatori della pianificazione e programmazione regionale e sub-regionale.
5. Le aree oggetto dei PTRA possono comprendere il territorio di più Comuni, anche appartenenti a Province diverse, caratterizzato da peculiari problematiche, criticità e/o opportunità di relazione e integrazione territoriale.
6. I PTRA approfondiscono, a scala di dettaglio adeguata, gli obiettivi socio-economici, le opere infrastrutturali e gli interventi di ripristino ambientale, già delineati a livello strategico nel PTR; dettano i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispongono prescrizioni puntuali e coordinate riguardanti l'assetto del territorio interessato, anche con riferimento alle previsioni insediative, al regime vincolistico e alla disciplina attuativa degli interventi sul territorio stesso.
7. Le disposizioni e i contenuti dei PTRA hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei Comuni e delle Province compresi nel relativo ambito, e quindi anche nei confronti dei rispettivi strumenti di pianificazione.
8. Per la risoluzione di particolari problematiche territoriali emergenti e per finalità di riqualificazione urbanistico-ambientale il PTRA può rendere obbligatoria la redazione di piani urbanistici attuativi (PUA) di cui al Titolo VII, negli ambiti individuati, anche intercomunali, specificandone le linee guida.
9. A tal fine il PTRA può individuare aree di adeguata estensione, composte da agglomerati caratterizzati da particolare disordine urbanistico-edilizio, parzialmente edificati o da considerarsi totalmente edificati, ancorché negli stessi risultino incluse costruzioni regolarmente assentite, nonché ambiti territoriali che includano, oltre agli agglomerati, anche aree libere contigue e/o residuali

investite comunque, direttamente o indirettamente, dal processo di urbanizzazione parziale o totale, funzionali alla riqualificazione urbanistica e ambientale dell'intero ambito.

Articolo 27

Procedure di approvazione dei PTR

1. I PTR sono adottati e approvati dalla Giunta regionale di governo, anche in assenza del PTR.
2. A tal fine, prima della delibera di adozione della Giunta regionale, l'ARTA pubblica avviso di avvio del procedimento, secondo le prescrizioni di legge, ovvero attraverso forme integrative di pubblicizzazione, in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio interessato e delle opere e interventi di interesse regionale da programmare.
3. Dopo l'adozione l'ARTA invia copia del PTR alle Province regionali interessate per territorio che provvedono al relativo deposito per trenta giorni, trascorsi i quali indice una conferenza di pianificazione alla quale partecipano gli Enti locali interessati, le associazioni e i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 26. Al termine prefissato dei lavori della conferenza viene redatto un accordo di pianificazione nel quale si controdice anche alle osservazioni/opposizioni presentate nel periodo di deposito. L'ARTA nei successivi trenta giorni verifica la compatibilità dell'accordo con il PTR e ne propone eventualmente il recepimento anche parziale, trasmettendo il progetto del PTR alla Giunta regionale di governo, che lo approva entro trenta giorni, decidendo anche in merito alle osservazioni e alle eventuali proposte di modifica.
4. Il PTR approvato è depositato presso la Presidenza della Regione, presso l'ARTA, presso le Province regionali e i Comuni interessati per territorio, e acquista efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla GURS.

TITOLO V

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (PTP)

Articolo 28

Definizione, finalità e obiettivi del PTP

1. Il piano territoriale provinciale (PTP) è strumento di governo del territorio provinciale di carattere prevalentemente strutturale e coordina la pianificazione di livello comunale. Esso definisce - anche in termini di regolamentazione degli usi del suolo di cui ai commi successivi - gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTR, funzionali alle azioni concrete di trasformazione e di governo del territorio a scala provinciale, nonché gli obiettivi strategici in osservanza delle disposizioni del PTR.
2. Il PTP - in quanto strumento di carattere prevalentemente strutturale - persegue l'obiettivo della costruzione di un quadro conoscitivo e valutativo delle risorse territoriali, dei vincoli e del patrimonio pubblico e demaniale, indirizzato a orientare, limitare o precludere le trasformazioni che incidono sull'uso del suolo in relazione ai vincoli e alle risorse, ai vincoli e alle risorse, avvalendosi del SITR e individuando gli indicatori strutturali e strategici da implementare, monitorare e aggiornare nel SITR medesimo, anche per misurare e valutare la sostenibilità delle scelte e il livello di conseguimento degli obiettivi.
3. Il PTP - in quanto strumento di indirizzi e orientamenti strategici discendenti dal PTR e strumento di regolamentazione degli usi del suolo per le scelte e le indicazioni funzionali alle azioni di scala provinciale - costituisce il sistema di verifica delle coerenze tra gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generale o di settore, operativa o attuativa, e il documento di "Programmazione dello sviluppo economico e sociale provinciale", secondo un quadro di priorità.

4. Il PTP, in quanto strumento di coordinamento attuativo delle iniziative di tutela attiva del sistema delle risorse culturali e naturalistiche, recepisce le prescrizioni dei piani d'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale" (PTPR), introducendovi le eventuali integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento delle iniziative di tutela.
5. Il PTP definisce l'assetto agricolo-forestale, geologico, morfologico e idrogeologico in ordine agli elementi della struttura fisica del territorio per la prevenzione dei rischi, per la valutazione e la mitigazione della vulnerabilità e per la difesa del suolo dai dissesti, sviluppando ed approfondendo i contenuti del PTR e recependo altresì i rispettivi piani di settore. In tal senso il PTP assume carattere prescrittivo nei confronti dei piani urbanistici comunali che pertanto, per i suddetti aspetti, devono fare ad esso riferimento.
6. Il PTP definisce i limiti di compatibilità e sostenibilità ambientale degli effetti inquinanti sulla qualità dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, sviluppando e approfondendo i contenuti del PTR per quanto attiene le attività insediative di tipo industriale e/o estrattivo, nonché di grandi impianti infrastrutturali, tecnologici e/o di servizio agli insediamenti urbani.
7. Il PTP definisce i criteri per il dimensionamento e la localizzazione delle reti infrastrutturali riguardanti il sistema della mobilità e il coordinamento tra tali criteri e le previsioni dei piani urbanistici comunali, nonché la verifica di coerenza e integrazione delle reti infrastrutturali provinciali con la pianificazione regionale. Il PTP può stabilire altresì il carattere prescrittivo e operativo di talune localizzazioni delle reti infrastrutturali aventi rilevanza sovracomunale, individuando i relativi corridoi tecnologici anche in termini di occupazione del suolo.
8. Il PTP costituisce quadro di riferimento, di coordinamento attuativo e di distribuzione strategica dei nodi di attrezzature, impianti e servizi di rilevanza sovracomunale, se così definiti dai piani urbanistici comunali e/o dal PTR. Eventuali localizzazioni areali per grandi insediamenti produttivi, commerciali, direzionali, infrastrutturali, e servizi di rilevanza e portata sovracomunale possono assumere nel PTP carattere prescrittivo/operativo in termini di incidenza sul regime edificatorio dei suoli, se così determinati.
9. Il PTP sviluppa e assume il carattere e le funzioni di piano strutturale nei confronti della pianificazione comunale, anche in termini di dimensionamento prestazionale e classificazione tipologica per gli insediamenti storici e per gli impianti e le attrezzature di servizio, nonché di coordinamento e integrazione obbligatoria della pianificazione di settore che in esso dovrà confluire e per le iniziative di programmazione negoziata e di programmi complessi.
10. Il PTP individua la struttura delle invarianti territoriali, distinguendo tra aree indisponibili, quindi preposte alla conservazione di specifiche risorse e funzioni, e aree disponibili per la trasformazione richiesta dalle strategie di sviluppo.

Articolo 29

Contenuti del PTP

1. Il PTP:
 - a) è esteso alla totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce le finalità e gli obiettivi generali e specifici dell'assetto, della tutela e del governo del medesimo territorio, con riferimento alle linee di azione e/o di attuazione della pianificazione regionale;
 - b) indica, in coerenza con il documento di "Programmazione dello sviluppo economico e sociale" della Provincia regionale, le scelte e gli elementi essenziali per le azioni di trasformazione e di governo del territorio a scala provinciale, e definisce i criteri, gli indirizzi e il coordinamento per la pianificazione dei Comuni e/o di eventuali sistemi locali territoriali;
 - c) costituisce strumento attuativo d'ambito e di coordinamento per le iniziative, gli interventi, le azioni di tutela delle risorse paesistico-ambientali discendenti dalle "Linee guida del PTPR", così

come recepito nel piano territoriale regionale, assumendone i contenuti, la valenza e l'efficacia giuridica a tutti gli effetti.

2. Il PTP, in quanto strumento di raccordo e di verifica delle politiche settoriali di sviluppo della Provincia regionale e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale:

a) indica:

- gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale e le loro proiezioni territoriali, prospettando le conseguenti linee di assetto e utilizzazione del territorio, anche in attuazione degli obiettivi e dei contenuti del PTR, nonché proponendone le modifiche o integrazioni ritenute necessarie; a tal fine raccorda e verifica anche le previsioni dei piani di settore, la cui approvazione è demandata per legge all'Amministrazione provinciale;
- i criteri operativi e attuativi d'ambito provinciale per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e naturalistiche, prescrivendo le iniziative progettuali, gli interventi e le azioni vincolistiche, anche per tematismi specifici, recependo ed eventualmente integrando le previsioni dei piani di ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale e dei piani dei parchi regionali, delle aree protette e delle riserve naturali;
- i criteri operativi specifici per la tutela ambientale, l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo, specificando i criteri generali del PTR e definendo la consistenza e la localizzazione delle risorse e dei sistemi ambientali, nonché il loro grado di riproducibilità e vulnerabilità, al fine del miglioramento e del riequilibrio ambientale;
- le condizioni di sostenibilità degli insediamenti rispetto al regime idrogeologico, alla sua criticità e/o rischio e alla capacità di smaltimento dei reflui;
- gli indirizzi e le direttive per la dotazione di reti ecologiche e di spazi di rigenerazione e/o compensazione ambientale, anche negli ambiti urbani e periurbani;
- i criteri operativi per la tutela e lo sviluppo sostenibile degli ambiti territoriali a valenza agricolo-forestale;

b) definisce, in base agli elementi di cui al precedente punto a):

- il quadro conoscitivo del territorio, avvalendosi del SITR, in quanto elemento strutturale di base della pianificazione provinciale e comunale, che provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e che è costituito dalle seguenti componenti: 1) dinamiche demografiche e processi di sviluppo economico e sociale; 2) aspetti fisici e morfologici; 3) valori paesaggistici, culturali e naturalistici; 4) sistemi ambientali, insediativi e infrastrutturali; 5) utilizzazione del suolo e stato della pianificazione ordinaria; 6) iniziative di programmazione negoziata e programmi complessi; 7) regime delle risorse, dei vincoli e del patrimonio pubblico e demaniale; 8) mosaico delle previsioni dei piani di settore;
- il quadro delle iniziative per l'organizzazione, il dimensionamento, la localizzazione e la realizzazione delle reti infrastrutturali e delle principali linee di comunicazione e mobilità, che definiscono i cosiddetti corridoi tecnologici, e delle connesse grandi opere pubbliche, rilevanti per estensione e natura;
- il quadro dei criteri per la localizzazione, il dimensionamento e la realizzazione, nonché la previsione di distribuzione strategica di grandi strutture e servizi di rilevanza sub-regionale e provinciale, compresi i grandi insediamenti produttivi, commerciali e direzionali; nonché il relativo coordinamento tra tali criteri e le previsioni della pianificazione comunale, se in essa definite di portata sovracomunale;
- il quadro dei criteri per il dimensionamento degli strumenti di pianificazione comunale, anche per i parametri prestazionali dei servizi materiali e immateriali e per la classificazione tipologica degli insediamenti e degli interventi urbanistici operativi e attuativi, compresa la individuazione dei grandi ambiti della residenza urbana ed extraurbana e dei centri storici,

- nonché dei beni architettonici, urbanistici, naturalistici e culturali e della effettiva compatibilità all'urbanizzazione, con riferimento alle aree disponibili;
- il quadro di individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali di preservazione e salvaguardia ambientale-paesaggistica, tenendo conto della valutazione di sostenibilità economica e ambientale di eventuali previsioni di parchi territoriali, anche di tipo archeologico, con riferimento alle aree non disponibili;
 - il quadro di individuazione degli ambiti territoriali a prevalente destinazione agricola, caratterizzati dalla necessità di salvaguardare il valore del paesaggio agrario e di garantire uno sviluppo sostenibile e multifunzionale, nonché di preservarne la vocazione e di promuoverne la continuità d'uso, anche incentivando lo sviluppo di attività complementari e compatibili con esso.
3. Sulla base dei caratteri naturalistici e storico-culturali del territorio, il PTP individua:
- a) ambiti e sistemi territoriali sub-provinciali;
 - b) complessi o beni isolati di interesse storico-architettonico, etno-antropologico, archeologico e/o di archeologia industriale, con le relative aree di pertinenza e di rispetto;
 - c) beni e risorse di interesse naturalistico-ambientale;
 - d) centri storici urbani, nonché agglomerati rurali e piccoli nuclei insediativi di preminente interesse storico-paesaggistico, perimetrandone l'estensione e individuando al loro interno eventuali beni singoli di interesse storico-architettonico;
 - e) aree di adeguata estensione territoriale in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi urbani, sub-urbani, territoriali, tematici, di interesse sovracomunale.
4. Relativamente alle aree ricadenti in parchi, riserve o aree protette, il PTP recepisce i contenuti dei rispettivi strumenti di pianificazione se già approvati o adottati, anche con le eventuali misure di salvaguardia, ferme restando le prevalenze del PTP. Qualora dette aree interessino estensioni di significativa ampiezza territoriale e/o più territori provinciali, la relativa pianificazione può essere formata attraverso un apposito PTR, così come definito nel Capo II del Titolo IV. In tal caso il PTR può sostituire il corrispondente piano del parco o della riserva o dell'area protetta, assumendone le funzioni, la valenza e l'efficacia giuridica.
5. Relativamente ad altre aree o ambiti territoriali, la cui pianificazione è sottoposta a un PTR anche ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 26, il PTP ha obbligo di recepimento per la necessaria armonizzazione con le previsioni e le scelte della pianificazione provinciale.

Articolo 30

Caratteristiche del PTP

1. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali, oltre le previsioni di cui all'art. 28, le seguenti previsioni del PTP:
- a) la localizzazione delle infrastrutture di mobilità, qualora sia esplicitamente previsto, anche previa definizione di atti d'intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate o programmi complessi; in tal caso la previsione localizzativa, oltre che direttamente prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina dei suoli immediatamente vigente, con effetto di vincolo conformativo della proprietà;
 - b) la individuazione delle aree prevalentemente destinate all'attività agricola specializzata e/o irrigua da mantenere e/o incrementare;
 - c) l'individuazione eventuale, nelle aree soggette a tutela e/o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento.
2. Il PTP va aggiornato per le parti di vincolo sul regime proprietario dei suoli ogni cinque anni. L'aggiornamento non richiede nuove Direttive, ma è sottoposto alle procedure di pubblicazione e deposito, nonché di verifica di coerenza da parte dell'ARTA per i suoi rapporti con il PTR.

3. Il PTP si articola in:
 - a) relazione illustrativa dei criteri, delle finalità e degli obiettivi del Piano, nonché delle sue fasi di attuazione, delle priorità e delle risorse finanziarie necessarie;
 - a) norme prescrittive e vincolanti, prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente, per le opere e gli interventi come sopra individuati;
 - b) norme di indirizzo e orientamento rivolte agli Enti locali titolari di poteri pianificatori e interessati per territorio;
 - c) rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto del territorio - di norma a scala 1:50.000 e di dettaglio alla scala 1:25.000/1:10.000.

Articolo 31

Procedure di formazione ed approvazione del PTP

1. Il PTP è redatto dall'Amministrazione della Provincia regionale competente, tramite l'Ufficio della pianificazione territoriale provinciale, istituito ai sensi dell'art. 19. Per la redazione del PTP possono essere incaricati, anche per aspetti parziali e/o di settore, esperti qualificati in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale, agricolo-forestale e geologica nell'ambito delle rispettive competenze, abilitati e iscritti ai relativi albi professionali, ferme restando le funzioni e le responsabilità di coordinamento e integrazione dell'Ufficio della pianificazione territoriale provinciale.
2. La Giunta provinciale elabora le Direttive del PTP in coerenza con il documento di "Programmazione dello sviluppo economico-sociale provinciale". Per l'esame delle Direttive, il Presidente della Provincia consulta nei modi che ritiene opportuni le Province confinanti, i Comuni, gli eventuali altri enti e istituzioni interessati, i portatori di interessi costituiti in materia ambientale e le associazioni economiche, sociali, culturali, gli ordini e i collegi professionali per concorrere alla migliore definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche, sulla base degli elementi strutturali e conoscitivi del territorio, così come individuati dalle Direttive, anche acquisendone le valutazioni e le proposte.
3. Il progetto di PTP, redatto sulla base delle Direttive, viene adottato dal Consiglio provinciale previo parere favorevole della conferenza di pianificazione e successivamente depositato e pubblicato entro 10 giorni. La pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione è effettuata sulla GURS e all'Albo Pretorio della Provincia regionale e dei Comuni interessati. Il deposito per la pubblica visione del PTP è effettuato contestualmente presso le Segreterie degli Enti locali interessati.
4. La conferenza di pianificazione viene convocata dal Presidente della Provincia con la partecipazione dell'ARTA, la Soprintendenza BB.CC.AA. competente, l'Ufficio del Genio Civile, i Comuni e gli eventuali Enti di gestione di parchi, riserve e/o aree protette interessati, eventuali consorzi e unioni di Comuni o Province, nonché i portatori di interessi costituiti in materia ambientale. I predetti soggetti devono pronunciarsi, entro 90 giorni, con un accordo di pianificazione in ordine ai seguenti punti: a) gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano; b) le scelte di assetto del territorio; c) il sistema di coerenza con le strategie del PTR; d) la sostenibilità economica e ambientale delle azioni di piano. Ove il parere non venga reso entro il suddetto termine da taluno dei soggetti partecipanti, la conferenza ne prescinde e l'accordo di pianificazione mantiene la sua validità.
5. Entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione del PTP possono essere formulate osservazioni, proposte a carattere collaborativo e opposizioni.
6. Dopo l'adozione e contestualmente alla pubblicazione il PTP adottato è trasmesso all'ARTA, che si pronuncia perentoriamente entro i successivi trenta giorni, esclusivamente in ordine a valutazioni di coerenza con le strategie di sviluppo del PTR. Trascorso infruttuosamente tale termine, il PTP si considera valutato positivamente.
7. Il Consiglio provinciale, nei sessanta giorni successivi all'adozione, esamina il Piano con le eventuali proposte di modifica richieste dalle osservazioni/opposizioni e lo approva in via definitiva, tenendo

conto delle eventuali prescrizioni dell'ARTA. Il Piano diventa efficace dalla data di pubblicazione sulla GURS della delibera di approvazione. Il PTP approvato è depositato presso tutti i Comuni del territorio provinciale e presso l'ARTA.

8. Ove nel PTP si ravvisi la necessità di modifiche discendenti da meri errori materiali e/o aggiornamenti cartografici di base, per tali modifiche non sono richiesti né avvisi di pubblicazione né valutazione dell'ARTA, degli uffici del Genio Civile e delle Soprintendenza BB.CC.AA. competenti.
9. Se una Provincia regionale omette o non è in grado di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, l'ARTA/DRU, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, attua l'intervento sostitutivo tramite la nomina di un Commissario ad acta.

TITOLO VI

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)

Articolo 32

Finalità, efficacia e contenuti del PUC

1. Il piano urbanistico comunale (PUC) è strumento di governo del territorio comunale di carattere prevalentemente operativo, con il quale i Comuni tenuti a formarlo, conformemente alle disposizioni strutturali del PTP e in coerenza con gli indirizzi strategici del piano territoriale regionale, programmano le attività di tutela, valorizzazione e trasformazione dell'intero territorio comunale, traducendole in disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli.
2. Il PUC è obbligatorio per tutti i Comuni indicati dal PTR, ha una validità di dieci anni, ed è sottoposto obbligatoriamente a revisioni ogni cinque anni in relazione alla decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, e comunque quando se ne ravvisi la necessità.
3. Il PUC, con riferimento all'intero territorio comunale:
 - a) precisa, con riferimento alla classificazione contenuta nel PTP, il perimetro, le destinazioni d'uso e le regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate, quali insiemi delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione e/o la trasformazione dei suoli, comprendendo in esse le aree libere e di completamento e distinguendo, all'interno di esse, i nuclei di antica formazione, i tessuti urbani consolidati, i tessuti edilizi in formazione e gli ambiti di edilizia rada; nonché le aree da urbanizzare;
 - b) identifica i beni ambientali, naturalistici, culturali e storico-architettonici da sottoporre a tutela, anche ad integrazione delle previsioni dei piani d'ambito del PTR, e ne specifica il relativo regime normativo;
 - c) precisa le modalità di intervento sui tessuti urbani storici, sulla base di specifiche elaborazioni riferite al contesto fisico-spaziale e socio-economico, in modo tale da evitare il rinvio a strumenti attuativi;
 - d) stabilisce i parametri quantitativi, qualitativi e funzionali da rispettare negli interventi edilizi in relazione ai diversi ambiti insediativi, nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, sismiche e paesaggistiche dei luoghi, valutandone l'impatto sulle configurazioni degli ambienti urbani preesistenti, e fissando standard di qualità ecologica, ambientale e architettonica. Per le aree agricole e forestali verranno definiti i parametri quantitativi, qualitativi e funzionali che tengano conto delle diverse tipologie colturali e di destinazione;
 - e) identifica le aree che per particolare complessità e rilevanza richiedono il rinvio a piani urbanistici attuativi, definendone obiettivi e caratteristiche;
 - f) precisa la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia delle aree di produzione agricola;

- g) specifica le norme di tutela contenute nel PTP e individua le aree e gli edifici a rischio, precisando le diverse modalità di prevenzione e protezione;
 - h) stabilisce le modalità di localizzazione nel territorio comunale delle attività produttive con particolare riguardo a quelle di tipo commerciale;
 - i) localizza le attrezzature ed i servizi relativi ai diversi ambiti di intervento nonché le reti delle infrastrutture generali e locali previste nel PTP.
4. Il PUC inoltre:
- a) è commisurato anche con le risorse finanziarie individuate nel bilancio comunale e con il programma pluriennale delle opere pubbliche;
 - b) recepisce e coordina le disposizioni derivanti da piani di settore di qualsiasi livello aventi rilevanza territoriale;
 - c) può accogliere eventuali proposte di intervento da parte di privati, selezionate per pubblico concorso o con altre procedure di evidenza pubblica, preferendo quelle che meglio soddisfano gli obiettivi e gli standard di qualità urbana definiti nel PTR e nel PTP;
 - d) può contenere progetti norma (PN) al fine di garantire la qualità spaziale delle scelte urbanistiche e la perequazione degli obblighi urbanizzativi e delle quote di capacità edificatoria assegnata ad ambiti predeterminati;
 - e) può prevedere meccanismi di compensazione ed incentivazione urbanistica, con il duplice obiettivo di assicurare una maggiore equità e agevolare la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture;
 - f) può prevedere, a fronte di benefici pubblici aggiuntivi, una disciplina di incentivazione per interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistico-ambientale, anche ai fini della promozione del risparmio energetico.
5. Per la redazione del PUC i Comuni sono tenuti ad effettuare specifici studi geologici e agricolo-forestali estesi all'intero territorio comunale.
6. Il PUC si articola in:
- a) relazione su criteri, finalità e obiettivi, nonché sullo stato di fatto riferito alle previsioni progettuali commisurate anche con le risorse finanziarie necessarie e con il programma triennale delle opere pubbliche;
 - b) norme tecniche di attuazione (NTA);
 - c) rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto della città e del territorio - di norma a scala 1:10.000, o a denominatore inferiore, per il territorio comunale e a scala 1:2.000, o a denominatore inferiore, per il territorio urbano.

Articolo 33

Valutazione del piano

1. Il progetto di PUC deve contenere la valutazione della sostenibilità degli impatti delle previsioni che implicano trasformazioni rilevanti sul sistema ambientale, territoriale, agricolo-forestale, geomorfologico e urbano e deve indicare le modalità per mitigarli o compensarli.
2. La valutazione è effettuata avvalendosi del SITR e secondo procedimenti atti ad implementarlo, che saranno oggetto di apposita regolamentazione da parte dell'ARTA.
3. La valutazione della sostenibilità delle principali scelte di piano deve riguardare, oltre che gli aspetti fisico-ambientali, anche gli aspetti sociali ed economici, di compatibilità con le risorse finanziarie e con gli effetti indotti sulle strutture economiche e produttive e gestionali.
4. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale costituiscono parte integrante del piano e devono essere illustrati da un apposito rapporto ambientale (RA).

5. Le modalità di redazione del rapporto ambientale (RA) ed il livello di approfondimento richiesto per i diversi Comuni dovranno essere specificati dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente sulla base delle indicazioni contenute nel PTR.

Articolo 34

Procedimento di formazione dei PUC

1. I PUC, se coerenti con i PTP, sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale secondo la procedura di seguito specificata; quelli che comportano varianti al PTP sono adottati dal Comune e sottoposti a verifica di coerenza con le pianificazioni territoriali e provinciali, secondo le procedure specificate per la approvazione del piano territoriale provinciale.
2. Per la redazione del PUC l'Amministrazione comunale si avvale di norma di un Ufficio del piano appositamente costituito. In caso di inadeguatezza o di particolari peculiarità del territorio comunale, per la redazione del PUC possono essere incaricati professionisti qualificati in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale, agricolo-forestale e geologica nell'ambito delle rispettive competenze, abilitati e iscritti ai relativi albi professionali.
3. I Comuni possono tra loro costituire consorzi o concludere convenzioni aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori.
4. Contemporaneamente all'affidamento dell'incarico di redazione del PUC è nominato il responsabile del procedimento, che ha il compito di assicurare al pubblico adeguata conoscenza delle varie fasi del procedimento e delle scelte adottate dall'Amministrazione, nonché di segnalare all'Amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nel processo di formazione del piano, di fornire i dati e le informazioni relativi alle fasi di svolgimento del procedimento stesso e di convocare la conferenza di pianificazione.
5. Contestualmente al conferimento dell'incarico di redazione del PUC l'Amministrazione comunale pubblica avviso di avvio del procedimento, stabilendo il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale chiunque abbia interesse può presentare suggerimenti e proposte.
6. Entro due mesi dall'avvio del procedimento il responsabile dello stesso consegna all'Amministrazione il documento preliminare del piano, che:
 - a) esplicita le modalità da seguire per tradurre in disposizioni regolamentative dell'uso del suolo le indicazioni strategiche e strutturali contenute nel PTR e nel PTP;
 - b) descrive le principali problematiche urbanistiche da risolvere nel medio/breve periodo, stabilendo il quadro delle priorità;
 - c) individua, in linea generale, limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
 - d) individua gli obiettivi da raggiungere nel medio/lungo periodo, ed identifica le risorse economiche e finanziarie disponibili e/o attivabili;
 - e) descrive nelle linee generali gli interventi da attuare.
7. Nel documento preliminare è contenuta una valutazione delle proposte presentate da associazioni di cittadini, enti pubblici e privati, a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento.
8. Il documento preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio comunale che può condividerlo in tutto o in parte; in quest'ultimo caso deve formulare ulteriori direttive per la elaborazione del piano definitivo.
9. Il progetto di PUC è elaborato entro un termine che sarà fissato da apposito regolamento dell'ARTA, in ragione di criteri di ampiezza demografica ed estensione territoriale e di particolare complessità ambientale e/o socio economica.

10. Ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri tecnici sul progetto di piano il responsabile del procedimento convoca la conferenza di pianificazione tra le strutture tecniche delle Amministrazioni alle quali compete l'espressione del parere ovvero il rilascio della autorizzazione o nulla osta, tra cui i legali rappresentanti della Provincia regionale di appartenenza, del Genio civile e della Soprintendenza ai BB.CC.AA., nonché i soggetti portatori di interessi costituiti in materia ambientale. Il progetto di piano è trasmesso agli enti e soggetti convocati almeno trenta giorni prima della data prevista per la prima seduta della conferenza di pianificazione.
11. Possono altresì essere invitati a partecipare alla conferenza di pianificazione i diversi soggetti pubblici e privati aventi responsabilità di gestione del territorio e in genere tutti i soggetti titolari di funzioni pubbliche o portatori di interessi pubblici riconosciuti, in modo tale da pervenire ad un quadro conoscitivo condiviso del territorio e delle conseguenti condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi.
12. La conferenza di pianificazione procede anche a verifiche di coerenza e compatibilità con i piani ed i programmi delle amministrazioni rappresentate.
13. La conferenza di pianificazione può essere riconvocata per una sola volta, non oltre trenta giorni dopo la prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità dei soggetti invitati. A tal fine i pareri non resi entro i termini previsti dalla conferenza di pianificazione si intendono rilasciati favorevolmente.
14. La conferenza di pianificazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo di pianificazione, che costituisce anche certificazione di qualità progettuale e ambientale del piano e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di enti, Amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica e/o territoriale e/o ambientale.
15. Entro il termine di giorni trenta dalla chiusura della conferenza il Sindaco deve trasmettere gli atti al Consiglio per l'adozione.
16. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio comunale adotta il piano; se l'adozione non comporta modifiche all'accordo di pianificazione, non si applica l'obbligo della verifica di compatibilità a partecipare alla seduta da parte dei consiglieri.
17. Nel caso in cui l'accordo di pianificazione sul progetto di piano non venga condiviso dal Consiglio comunale in tutto o in parte, il PUC rielaborato deve essere nuovamente sottoposto alla valutazione della conferenza di pianificazione, a meno che il RUP dichiari che la modifica adottata dal Consiglio comunale sia di modesto rilievo e/o consista in un mero errore e non incida significativamente sulle previsioni del piano. In questo caso il progetto di PUC è adottato con le modifiche introdotte direttamente dal Consiglio.
18. L'adozione del PUC da parte del Consiglio comunale comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia, che operano per un periodo non superiore a tre anni non prorogabili a partire dal momento dell'assunzione dell'atto deliberativo di adozione.
19. Una volta adottato, il piano è depositato nella Segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni.
20. Contestualmente al deposito, il piano adottato è trasmesso alla Provincia regionale, all'ARTA ed alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. La Provincia regionale, l'ARTA e la Soprintendenza valutano, oltre la rispondenza alle norme di legge, la compatibilità del piano urbanistico con il proprio piano territoriale, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente.
21. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale decide sulle stesse, approvando le modifiche al progetto di piano conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni. Contestualmente, provvede all'adeguamento del piano

adottato, nel caso in cui la Provincia o l'ARTA abbiano ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo.

22. La deliberazione del Consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali non è soggetta a nuova pubblicazione ed ha efficacia di approvazione del piano. Con la delibera di approvazione il Consiglio comunale può apportare esclusivamente le modifiche necessarie per adeguare il piano all'accordo di pianificazione o quelle attinenti alle questioni di propria esclusiva competenza. Ove il Consiglio comunale, a seguito di osservazioni, ritenga di dovere apportare ulteriori modifiche, il progetto di piano deve essere nuovamente sottoposto alla conferenza di pianificazione.
23. Il piano urbanistico comunale, definitivamente modificato e approvato, è inviato per conoscenza alla Provincia e all'ARTA; acquista definitiva efficacia con la pubblicazione dell'avviso della relativa approvazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, da effettuarsi a cura del Comune.
24. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PUC, delle sue varianti generali e dei suoi aggiornamenti.
25. Sono ammesse singole varianti esclusivamente per la realizzazione di attrezzature e di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico o generale. Tali varianti sono approvate dalla Giunta comunale, previo parere reso dagli enti interessati in apposita conferenza di pianificazione, e non sono soggette alle procedure di pubblicazione ove incidano su aree già vincolate, fermo restando il carattere di evidenza pubblica.

Articolo 35

Procedure di formazione del PUC in assenza del piano territoriale provinciale.

1. Nelle more dell'approvazione del PTP ovvero nel caso in cui tale piano sia comunque assente, il Comune, ai fini della approvazione del PUC, è obbligato a redigere, contestualmente al piano, un documento di piano strutturale (DPS).
2. Il DPS allegato al PUC:
 - a) assume i contenuti del PTP, di cui all'art. 29, riferiti all'ambito del territorio comunale interessato;
 - b) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
 - c) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni praticabili;
 - d) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
 - e) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
 - f) individua gli ambiti del territorio comunale classificandoli in base alle caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone i limiti di trasformabilità in base agli obiettivi fissati dallo stesso documento.
3. Il DPS si articola in:
 - a) relazione di indirizzo e orientamento per il PUC;
 - b) norme prescrittive e vincolanti per il PUC;
 - c) rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto del territorio - di norma a scala 1:50.000 e di dettaglio alla scala 1:25.000/1:10.000 - scala nominale 1:10.000.
4. Il PUC con allegato il DPS è sottoposto, prima dell'adozione, alla conferenza di pianificazione. Alla conferenza di pianificazione partecipano in questo caso, oltre ai soggetti specificati all'art. 34, commi 10 e 11, anche i Comuni contermini.
5. La conferenza di pianificazione si svolge secondo le modalità, i contenuti e i tempi di cui ai commi 10,11,12,13,14,15 dell'art. 34.

6. La successiva adozione da parte del Consiglio comunale si svolge secondo le modalità, contenuti e tempi di cui ai commi 16,17,18,19, 20 dell'art. 34.
7. Successivamente alla pubblicazione del piano, ai fini della definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale, i legali rappresentanti della Provincia regionale e dei Comuni intervenuti nella conferenza di pianificazione siglano un accordo di pianificazione che può confermare o modificare le previsioni del PUC adottato, limitatamente alle indicazioni e prescrizioni del DPS. L'accordo di pianificazione va ratificato dai Consigli di tali Enti entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione; decorsi infruttuosamente i quali il Comune proponente procede alla approvazione definitiva del piano, introducendovi le eventuali modifiche apportate con l'accordo di pianificazione.
8. Nel caso in cui non si pervenga ad un accordo di pianificazione entro sessanta giorni dalla prima convocazione della conferenza di pianificazione, le questioni controverse vengono sottoposte all'ARTA, che decide in via definitiva entro sessanta giorni.
9. Le previsioni del documento di piano strutturale hanno validità a tempo indeterminato e devono essere recepite dalla Provincia in sede di formazione del piano territoriale provinciale.

TITOLO VII

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

Articolo 36

Definizioni e finalità dei PUA

1. I piani urbanistici attuativi (PUA) sono strumenti urbanistici di dettaglio atti a disciplinare parti del territorio comunale nelle quali si debba procedere alla realizzazione di interventi disposti dal PUC e/o dal PTP e/o dal PTR e per le quali il PUC non assuma contenuti attuativi.
2. I PUA sono di norma coerenti con il PTP e conformi al PUC. Essi possono essere approvati in variante al PUC, purché coerenti con il PTP.
3. Nel caso in cui i PUA siano finalizzati a risolvere problemi di degrado e di marginalità urbana, e presuppongano anche forme di concertazione, perequazione e/o compensazione, nonché forme di attuazione certa ed economicamente garantita, possono essere redatti anche in assenza del PTP.
4. Per la risoluzione di particolari problematiche territoriali emergenti nel contesto regionale la redazione dei relativi PUA può essere resa obbligatoria, anche in assenza di PUC, dalla Regione, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 26, che dovrà individuare gli ambiti, anche sovracomunali, di estensione comunque non inferiore ad un ettaro, da comprendere nei piani e fissare specifiche linee guida per la loro redazione ed attuazione. In questo caso la redazione dei PUA può essere affidata, oltre che ai singoli Comuni interessati, anche a consorzi di Comuni da costituire specificamente.
5. I PUA, sia d'iniziativa pubblica che d'iniziativa privata, devono essere comunque sempre economicamente fattibili ed avere attuazione certa; pertanto il promotore privato deve fornire le necessarie garanzie finanziarie.
6. I PUA impegnano il soggetto promotore e decadono dopo un termine, non superiore a cinque anni dalla data di approvazione, prorogabile di altri cinque anni, stabilito nello stesso piano in relazione alla complessità degli interventi da realizzare ed alle risorse economiche da attivare; la realizzazione degli interventi non attuati nel corso di validità dei piani richiede l'approvazione di un nuovo piano attuativo.

Articolo 37

Caratteristiche e contenuti dei PUA

1. I PUA, oltre che un ambito spaziale da urbanizzare o una porzione di tessuto edilizio da riqualificare, possono riguardare anche un ambito urbano od un sistema di ambiti, al fine di conferirgli le qualità funzionali ed estetiche che non possono essere garantite attraverso la semplice definizione di parametri edificatori.
2. I PUA possono essere promossi, redatti e attuati, oltre che dai soggetti privati e dal Comune, anche da società miste, costituite tra il Comune, che può avervi una quota di capitale anche minoritaria, ed i proprietari degli immobili interessati o altri soggetti privati. Laddove lo richieda l'attuazione del piano, il Comune acquisisce coattivamente gli immobili degli eventuali dissenzienti, al prezzo di mercato valutato alla data di approvazione del piano da liquidarsi entro un anno da detta approvazione.
3. Nel caso di PUA di iniziativa comunale o di società mista a maggioranza pubblica, per la redazione dello stesso può essere conferito incarico a professionisti qualificati in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, geologica, ambientale o agricolo-forestale, nell'ambito delle rispettive competenze, abilitati e iscritti ai relativi albi professionali.
4. Nell'ambito di un PUA si attua la perequazione urbanistica tra tutte le proprietà coinvolte.
5. Resta facoltà del Comune la redazione del PUA se la stessa Amministrazione respinge la proposta di pianificazione attuativa avanzata dai privati.
6. I contenuti dei PUA variano in relazione alle diverse caratteristiche del territorio interessato ed ai diversi obiettivi che si prefiggono di raggiungere. Devono comunque sempre contenere un piano finanziario nel quale siano precisati i costi dell'intervento e indicate le risorse economiche, nonché i programmi e le fasi di attuazione.
7. Nelle aree interessate dai PUA di riqualificazione urbanistico-ambientale sono fatti salvi i vincoli di inedificabilità imposti da leggi statali e regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienico-sanitari, idrogeologici, delle falde idriche, dei parchi e delle riserve naturali, del demanio, della difesa militare e della sicurezza interna, nonché ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità.
8. Ai PUA possono anche essere allegati i progetti definitivi delle opere in essi previste nel rispetto della normativa specifica delle opere pubbliche; in questo caso l'approvazione dei PUA consente l'attuazione diretta dei progetti edilizi ed urbanizzativi che siano stati eventualmente allegati, salve le verifiche di conformità al regolamento edilizio comunale ed i nulla osta richiesti dalle altre norme vigenti in materia. In ogni caso le opere pubbliche previste all'interno dei PUA hanno priorità nel programma triennale delle opere pubbliche comunali.
9. I PUA sono articolati in:
 - a) relazione su criteri, finalità e obiettivi, nonché sullo stato di fatto riferito alle previsioni progettuali economicamente fattibili e connesse all'attuazione del Programma triennale delle opere pubbliche, che di conseguenza ai PUA deve essere adeguato;
 - b) norme tecniche di attuazione (NTA).
 - c) rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto della città e del territorio - di norma a scala 1:2000 o inferiore.

Articolo 38

Procedure di formazione del PUA

1. I PUA, se conformi alle previsioni del PUC vigente, sono adottati e approvati dalla Giunta comunale; qualora il PUA introduca varianti al PUC, ovvero sia redatto in assenza di PUC, il Piano è adottato dal Consiglio comunale con le procedure previste per l'approvazione del PUC.
2. I PUA non comportano variante al PUC nei seguenti casi:
 - a) la modifica di perimetrazioni discendente dalla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
 - b) la precisazione dei tracciati viari; se fuori dall'abitato, la precisazione dei tracciati viari deve essere compresa all'interno delle fasce di rispetto;
 - c) le modifiche rese necessarie da esigenze sopravvenute quali: ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, nuove condizioni idrogeologiche o di rischio;
 - d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui al D.L. 06.06.2001 n. 380, art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);
 - e) la diversa dislocazione all'interno del PUA delle attrezzature, dei servizi e degli spazi collettivi, nonché delle infrastrutture per le urbanizzazioni senza modifiche in aumento della capacità abitativa.
3. L'introduzione delle modifiche di cui al comma 2 deve essere comunque motivata dal soggetto proponente, per dimostrare il migliore uso del suolo conseguibile e in ogni caso l'assenza di incremento del carico urbanistico.
4. Per i PUA che non apportino varianti al PUC il Comune procede, dopo l'adozione da parte della Giunta comunale, alla pubblicazione all'albo pretorio e al loro deposito presso la segreteria per 30 giorni, ai fini della eventuale presentazione di osservazioni e opposizioni nei successivi 30 giorni.
5. La Giunta comunale decide nei successivi 30 giorni in merito alle osservazioni ed opposizioni eventualmente presentate ed approva il PUA.
6. La delibera di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche in esso previste, nonché degli interventi specificamente definiti di interesse pubblico.
7. La Giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione del PUA efficacia e valore di permesso di costruire per gli interventi previsti da progetti eventualmente allegati al PUA, subordinando tale permesso all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta e provvedimenti all'uopo necessari tramite conferenza di servizio e relativo accordo di programma ai sensi dell'art. 12. In tal caso le eventuali varianti al permesso di costruire seguono il procedimento ordinario, senza necessità di adozione di atti deliberativi.
8. Il Comune può comunque dichiarare di pubblico interesse l'intero intervento, anche se proposto da privati, e rendere il PUA d'iniziativa pubblica; nel qual caso acquisisce le proprietà interessate al valore di mercato, convenzionando a tal fine con i proponenti gli oneri complessivi di acquisizione e di attuazione.
9. I PUA di iniziativa privata devono prevedere la stipula di una specifica convenzione in cui siano specificate:
 - a) le prestazioni;
 - b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
 - c) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi e le sanzioni per l'inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della risoluzione contrattuale;

- d) gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

TITOLO VIII

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC)

Articolo 39

Caratteristiche e contenuti del REC

1. Il regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento normativo obbligatorio di carattere tecnico operativo che specifica le indicazioni contenute nei PUC relativamente alle modalità di realizzazione degli interventi edilizi; di norma si affianca al PUC ma, nei Comuni indicati specificamente nel PTR, può anche sostituirlo.
2. Il REC contiene le norme tecniche relative alle fasi di progettazione, realizzazione e manutenzione dei manufatti edilizi e al recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché l'insieme delle norme, generali e specifiche, di carattere igienico-sanitario e strutturale, sulla sicurezza degli impianti, sul risparmio energetico, sulla eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione dei rischi. Contiene inoltre le norme che regolamentano le destinazioni d'uso generali e particolari relative alle singole destinazioni urbanistiche del PUC, nonché norme relative alla loro flessibilità e compatibilità con le possibili modificazioni, senza che ciò costituisca variante allo strumento urbanistico.
3. Il REC inoltre precisa e specifica le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi ed urbanistici, nonché di definizione delle quote di capacità edificatoria negli ambiti di applicazione della perequazione urbanistica e della compensazione perequativa.
4. Possono essere allegati al REC elaborati specifici a carattere tecnico-scientifico, quali sussidi e/o manuali operativi, schede tecniche di qualità dei materiali e delle tecnologie costruttive, prontuari edilizi, idonei ad assicurare un corretto inserimento degli interventi, nuovi e di recupero, nel contesto urbanistico ed ambientale interessato; a garantire inoltre uno standard realizzativo, prestazionale, funzionale e manutentivo adeguato e un contenimento dei consumi energetici, prevedendo per quest'ultima applicazione eventuali premialità di cubatura.
5. Al fine di indirizzare l'attività dei Comuni l'ARTA predispone ed aggiorna un regolamento edilizio comunale tipo.

Articolo 40

Contenuti del regolamento in assenza del Piano Urbanistico Comunale

1. Nel caso in cui il Comune non sia obbligato a dotarsi di PUC, al REC è allegata una parte generale, concernente il glossario dei termini urbanistico-edilizi utilizzati, le definizioni degli interventi, i parametri, il modo di misurarli, e tutti quegli elementi che corrispondono all'esigenza di una univoca interpretazione delle norme urbanistiche, e una parte specifica, concernente le prescrizioni particolari di natura urbanistico-edilizia suscettibili di concorrere alla definizione dell'identità urbana (tipi edilizi, altezze, indici di edificazione, rapporti di copertura, etc.). Tali disposizioni costituiscono elementi vincolanti ai fini della predisposizione dei PUA. In tal caso il regolamento assume la denominazione di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
2. Il RUE individua gli eventuali ambiti di applicazione della perequazione urbanistica e ne definisce anche le quote di capacità edificatoria; definisce altresì i criteri di applicazione della compensazione perequativa.

3. Al RUE devono essere allegate rappresentazioni cartografiche in scala adeguata, nelle quali, con riferimento alle indicazioni del PTP, sono individuate, nell'ambito delle parti del territorio comunale classificate urbanizzabili, le aree edificabili e le destinazioni d'uso ammissibili.
4. In assenza di PTP i Comuni non possono procedere alla redazione del RUE, ma devono obbligatoriamente dotarsi di PUC.

Articolo 41

Procedimento di approvazione

1. Il REC entra in vigore subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. Nel caso di Comuni non dotati di PUC, e non obbligati a dotarsene, le procedure di approvazione del RUE sono le stesse di quelle specificate per il PUC.

TITOLO IX

DOTAZIONI TERRITORIALI E STANDARD DI QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE

Articolo 42

Standard di qualità urbana e ambientale

1. Nell'ambito degli obiettivi strategici di assetto del territorio la pianificazione territoriale e urbanistica definisce gli standard di qualità urbana e ambientale che si intendono perseguire, nel rispetto delle indicazioni contenute in specifici atti di indirizzo e coordinamento regionali che devono essere emanati dall'ARTA con obbligo di dotazione quantitativa, anche differenziata in base a criteri di funzionalità prestazionale.
2. Lo standard di qualità urbana attiene:
 - a) alla tipologia e alla quantità delle aree per le infrastrutture, le attrezzature, i servizi e gli impianti pubblici e/o di interesse pubblico e/o di uso pubblico;
 - b) alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione.
3. Lo standard di qualità ambientale attiene:
 - a) alla limitazione del consumo delle risorse non rinnovabili e alla prevenzione dagli inquinamenti;
 - b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi determinati dall'attività umana;
 - c) al potenziamento delle dotazioni ecologiche e ambientali.

Articolo 43

Sistema delle dotazioni territoriali

1. Al fine di garantire gli standard di qualità urbana e ambientale gli strumenti urbanistici prevedono un sistema di dotazioni territoriali costituito da:
 - a) infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
 - b) attrezzature, servizi e spazi collettivi;
 - c) dotazioni ecologiche e ambientali.
2. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di tali dotazioni, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, presenti nel medesimo ambito o nelle parti del territorio comunale ad esso adiacenti, nel rispetto degli standard di qualità

urbana e ambientale definiti negli specifici atti di indirizzo e coordinamento regionali e delle indicazioni contenute nel PTP.

Articolo 44

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. La pianificazione urbanistica comunale assicura una adeguata dotazione delle infrastrutture per tutti gli insediamenti esistenti e per quelli previsti, con riguardo alle infrastrutture di pertinenza dell'insediamento, al loro collegamento con la rete generale e alla potenzialità complessiva della rete stessa.
2. L'adeguatezza delle reti di trasporto e tecnologiche va riferita alla loro capacità di far fronte al fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale.
3. Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono costituite dalle reti di trasporto collettivo, dagli impianti e dalle reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti.
4. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
 - a) le strade, le reti ferroviarie e in generale le reti di trasporto con relativi punti di sosta e di interscambio, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le idrovie;
 - b) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
 - c) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
 - d) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
 - e) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
 - f) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni.
5. La previsione da parte del PUC di nuovi insediamenti e di interventi negli ambiti da riqualificare è subordinata all'esistenza delle infrastrutture per l'urbanizzazione ovvero alla programmazione della loro realizzazione per fasi predeterminate, e comunque tali da assicurare l'attuazione entro i termini di validità del PUC medesimo.

Articolo 45

Attrezzature, servizi e spazi collettivi

1. Costituiscono attrezzature, servizi e spazi collettivi il complesso delle infrastrutture necessarie per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.
2. Le attrezzature, i servizi e gli spazi collettivi di carattere comunale sono costituiti in particolare da:
 - a) le attrezzature per la formazione (asili nido e scuole dell'obbligo);
 - b) le attrezzature di interesse collettivo riguardanti:
 - l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari
 - i servizi per la sicurezza e socio-sanitari
 - la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile
 - le attività culturali, associative e politiche
 - le attività di culto
 - le attività di pubblico commercio
 - le attività sportive e ricreative;
 - c) i servizi collettivi di nuova generazione o di valore aggiunto di cui all'art. 2 L.R. n.10/2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";

- d) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive e gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
 - e) i parcheggi pubblici diversi da quelli pertinenziali.
3. La dotazione di attrezzature e spazi collettivi da prevedere negli strumenti urbanistici comunali va riferita alla popolazione legale, distinguendo:
 - a) popolazione residente, costituita dai cittadini che hanno residenza stabile nel Comune, ovvero nella parte di territorio interessato, alla data di formazione del piano, ovvero dalle fasce di popolazione interessate;
 - b) popolazione fluttuante, costituita dalla popolazione che gravita sul Comune, ovvero nella parte di territorio interessato, per motivi di studio, lavoro, turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili, ad esclusione dei servizi scolastici dell'obbligo;
 - c) popolazione potenziale, costituita dall'incremento della popolazione residente e gravitante che è prevedibile si realizzi a seguito dell'attuazione delle previsioni del piano.
 4. Negli insediamenti ricreativi, culturali, ricettivi, direzionali e commerciali devono essere previste attrezzature, servizi e spazi collettivi dimensionati in relazione all'utenza.
 5. Negli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, deve essere riservata per attrezzature, servizi e spazi collettivi una quota proporzionale della superficie territoriale destinata a tali insediamenti.

Articolo 46

Dotazioni ecologiche e ambientali

1. Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.
2. Le dotazioni sono finalizzate in particolare:
 - a) alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione dall' inquinamento;
 - b) alla tutela e valorizzazione del verde urbano e sub-urbano;
 - c) alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
 - d) al mantenimento della permeabilità dei suoli, al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano e alla costituzione di reti ecologiche di connessione;
 - e) alla raccolta differenziata dei rifiuti .
3. La pianificazione territoriale e urbanistica concorre, recependo le indicazioni della pianificazione settoriale, alla determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonché alla individuazione delle aree più idonee per la localizzazione dei relativi impianti.

TITOLO X – ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

CAPO I

Gestione della pianificazione urbanistica comunale

Articolo 47

Modalità di gestione del piano

1. L'attuazione e la gestione del PUC o del PUA può avvenire attraverso strumenti e modalità di perequazione urbanistica e/o di compensazione perequativa, al fine di assicurare il rispetto di

esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché un'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati. In alternativa, limitatamente alla realizzazione delle dotazioni territoriali, è consentita l'espropriazione con valori di indennizzo commisurati al prezzo di mercato.

2. La realizzazione delle previsioni urbanistiche riguardanti le dotazioni territoriali può avvenire, oltre che attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, anche per cessione volontaria delle aree da parte del proprietario nell'ambito di procedimenti concertati con l'Amministrazione, ovvero per intervento diretto da parte del proprietario del terreno mediante stipula di convenzione con il Comune per la gestione del servizio.
3. La perequazione urbanistica è realizzata con l'attribuzione di quote edificatorie a tutti i suoli e agli edifici compresi in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica e predeterminati dal PUC o dal PUA. La capacità edificatoria è determinata dal piano nell'ambito sottoposto alla perequazione, indipendentemente dalle destinazioni d'uso delle singole proprietà di suolo. Essa è attribuita in misura percentuale alla superficie di ciascun suolo e, limitatamente agli edifici preesistenti, alla volumetria ricadente nell'ambito predeterminato, ed è liberamente commerciabile, ma non trasferibile in ambiti diversi da quelli previsti nel piano. Le quote di capacità edificatoria sono espresse di norma in metri quadrati, e/o in metri cubi per gli edifici preesistenti, in proporzione alla frazione percentuale posseduta da ciascun proprietario rispetto all'insieme di tutti gli immobili ricadenti nell'ambito. La superficie lorda utile destinata alle dotazioni territoriali è computata ai fini della determinazione delle quote di capacità edificatoria ed è trasferibile in aree regolamentate da progetti norma (PN) in aggiunta alla quota minima di dotazione.
4. La compensazione perequativa può applicarsi nel caso in cui la proprietà di un'area a destinazione edificatoria di PUC o di PUA si estenda, per un massimo del cinquanta per cento, anche su aree confinanti e/o contigue a destinazione pubblica e subordinate all'esproprio, realizzando sulla parte edificabile la capacità edificatoria estesa all'intera area e ammettendo eventuali deroghe parametriche da definire nello strumento urbanistico. In compensazione, la parte proprietaria dell'area a destinazione pubblica dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune previo atto unilaterale d'obbligo da sottoscrivere al momento del rilascio del permesso di costruire.

Articolo 48

Comparti edificatori

1. L'unità minima di intervento urbanistico attuativo per l'applicazione della perequazione urbanistica può essere il comparto edificatorio. Le quote di capacità edificatoria attribuite ai proprietari sono liberamente commerciabili, trasferibili in altri comparti dello stesso ambito o in altri ambiti laddove previsto dal piano.
2. Le trasformazioni previste dal PUC e dai PUA possono essere realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi PUC o dai PUA, e attuate dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio, o dal Comune, o da società miste, anche di trasformazione urbana. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti privati devono essere preventivamente ceduti a titolo gratuito al Comune le aree necessarie per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature, servizi e spazi collettivi, nonché per l'edilizia residenziale pubblica eventualmente prevista nel PUC o nel PUA.
3. Il comparto è costituito da porzioni del territorio urbano, circondate da spazi pubblici esistenti o previste dal PUC o dal PUA. Le porzioni territoriali costituenti il comparto possono essere edificate in tutto o in parte o libere da costruzioni, in cui sono precisati in dettaglio le trasformazioni edilizie e urbanistiche del PUC o del PUA, gli interventi ammissibili, le destinazioni urbanistiche e d'uso del suolo, la volumetria complessiva realizzabile, le quote di capacità edificatoria attribuite ai proprietari dei suoli inclusi nel comparto e assunti su base percentuale, la quantità e la ubicazione delle aree da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature, servizi e spazi

collettivi. Le aree a destinazione pubblica o di uso pubblico possono essere oggetto di apposite convenzioni con il Comune o eventuali altri soggetti pubblici o privati ai fini della loro realizzazione previa opportune garanzie finanziarie.

4. I proprietari riuniti in consorzio che rappresentano la maggioranza assoluta della proprietà del comparto possono procedere alla attuazione delle opere anche nel caso di rifiuto o inerzia dei rimanenti proprietari. In tal senso l'approvazione della richiesta del consorzio dei proprietari da parte del Comune equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere previste nel comparto. Il soggetto realizzatore deve provvedere alla corresponsione del controvalore delle quote di capacità edificatoria dei proprietari non aderenti così come determinato dal Comune con le modalità che saranno esplicitate con apposito regolamento, anche mediante deposito dello stesso controvalore presso la Tesoreria comunale in caso di rifiuto.
5. Nel caso di inerzia o di rifiuto all'attuazione di un comparto edificatorio da parte dei proprietari delle relative aree, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un termine massimo di novanta giorni, può attuare direttamente, o a mezzo di una società mista, il comparto medesimo tramite l'assegnazione dei lavori con procedura di evidenza pubblica, in esito alla quale è stipulata apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale. In tal caso l'acquisizione delle quote di capacità edificatoria e delle relative aree avviene mediante procedura di esproprio con valore a prezzo di mercato.
6. L'attuazione di un comparto edificatorio può avvenire tramite un progetto norma (PN), con la finalità di garantire un miglior risultato qualitativo del progetto architettonico complessivo. Il Progetto Norma disegna in scala di dettaglio - a denominatore inferiore di 1:1.000 - l'intero comparto e contiene norme di natura indicativa e prescrittiva da riportare nelle NTA. Le norme riguardano gli elementi inflessibili del progetto del comparto, con riferimento alla ripartizione fra le aree ove si concentra l'edificazione e quelle da cedere al Comune per la realizzazione di pubblici servizi. All'intero comparto regolamentato con progetto norma (PN) è attribuito un indice di edificabilità riferito alla superficie lorda utile (SLU) che deriva dalle scelte perequative adottate nel piano, ai sensi del comma 4 dell'art.10. Altre norme di progetto potranno essere introdotte, purché finalizzate al miglioramento della qualità architettonica.
7. Nella ipotesi di comparto con progetto norma, al fine di rendere operativa la riqualificazione dei tessuti edilizi e territoriali esistenti, nel caso di immobili realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, l'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 riguarda esclusivamente le previsioni del progetto norma.

Articolo 49

Fiscalità urbanistica

1. Al fine di una corretta applicazione degli strumenti perequativi e compensativi e in generale per creare le condizioni ottimali per un'efficace gestione del piano, i Comuni possono regolamentare opportunamente nell'ambito del territorio comunale, la applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
2. A tal fine i Comuni, in occasione della revisione degli estimi e del classamento catastale, suddividono l'area urbanizzata e da urbanizzare in microzone omogenee in relazione ai seguenti requisiti:
 - la qualità fondiaria del terreno, che dipende dalle condizioni di edificabilità assegnategli dal piano urbanistico e dalla sua vocazione edificatoria (forma, pendenza, portanza, etc.);
 - la qualità urbana, che dipende dai servizi urbani di cui l'immobile (fabbricato o terreno edificabile) può effettivamente disporre;
 - la qualità ambientale (naturale ed antropica) che esprime la valenza estetica dell'intorno (costruito o non).

3. L'appartenenza di ogni immobile ad una microzona, unitamente - nel caso di edifici - ai fattori propri della unità catastale (funzione, vetustà, caratteri tipologici e costruttivi), consentirà di determinare la rendita catastale.
4. Tale base impositiva dovrà essere assunta sia quale valore di riferimento per la determinazione dell'ICI che come valore commerciale dell'immobile al quale ragguagliare le eventuali indennità di esproprio.
5. Gli immobili sottoposti a vincolo preordinato all'espropriazione sono esentati dal pagamento dell'ICI dalla data di vigenza del vincolo; la reiterazione per un ulteriore quinquennio dei vincoli espropriativi comporta il pagamento di un indennizzo pari ad un terzo del valore ai fini ICI.

Articolo 50

Società di trasformazione urbana (STU)

1. Il Comune anche con la partecipazione delle Province regionali e della Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione e riqualificazione urbana e opere e impianti complessi, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, della L. 08.02.2001 n. 21 e del D.Mn.LL.PP. 06.06.2001 e s.m.i. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le STU provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dagli interventi, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio a prezzi di mercato da parte del Comune.
3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione e riqualificazione urbana delle STU sono individuate con delibere del Consiglio comunale. L'individuazione delle aree d'intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dagli interventi possono essere conferite alle STU a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti, con particolare specificazione di tutti gli elementi di pubblico interesse.
5. Gli ambiti d'intervento preferenziali della STU sono:
 - A) per la trasformazione e la riqualificazione urbana:
 - 1) le aree della espansione edilizia post bellica e le aree urbane di margine periferico;
 - 2) i quartieri di edilizia residenziale pubblica;
 - 3) gli insediamenti e gli agglomerati di prevalente edilizia abusiva.
 - B) per la realizzazione di opere e impianti complessi:
 - 1) opere infrastrutturali complesse o relative a impianti tecnologici di scala urbana;
 - 2) opere di particolare complessità e valore economico.

Articolo 51

Poteri sostitutivi

1. Se un ente titolare di poteri pianificatori omette o non è in grado di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, l'ARTA/DRU, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, attua l'intervento sostitutivo tramite la nomina di un Commissario *ad acta*.

2. L'ARTA istituisce, con apposito provvedimento regolamentare, un elenco unitario di Commissari *ad acta* per adempiere ai compiti e agli obblighi dei poteri sostitutivi, cui possono essere iscritti, previa procedura di evidenza pubblica, oltre a funzionari direttivi e dirigenti regionali in servizio o in quiescenza, anche funzionari dirigenti statali o di pubblica amministrazione in servizio o in quiescenza, nonché docenti universitari in materie attinenti il settore, o liberi professionisti, tutti di provata esperienza nel settore.
3. Gli oneri e le spese derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi gravano sugli organi inadempienti e sono determinati con apposito provvedimento regolamentare.

Articolo 52

Supporti tecnici e finanziari della Regione

1. L'ARTA assicura adeguato supporto tecnico-formativo e di coordinamento agli enti locali per le attività, le funzioni e compiti previsti dalla presente legge in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. L'ARTA concede contributi finanziari ai Comuni singoli o associati per agevolare l'attività di pianificazione territoriale e urbanistica, con modalità che saranno regolamentate con apposito provvedimento. Ai fini dell'erogazione dei contributi è data precedenza ai Comuni con strumentazione urbanistica generale con vincoli preordinati all'esproprio inefficaci, ai Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti e a quelli che ricorrono a forme di pianificazione associata. Un contributo di premialità può essere previsto per i Comuni che redigono o aggiornano lo strumento urbanistico entro il termine di scadenza dello strumento vigente.

CAPO II

Norme in materia edilizia e di vigilanza sull'abusivismo

Articolo 53

Norme regolanti l'attività edilizia e la vigilanza sugli abusi edilizi

1. La Regione entro centoventi giorni dell'entrata in vigore della presente legge emana norme di recepimento del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., coordinandole con le disposizioni contenute nella presente legge.

TITOLO XI - NORME ABROGATIVE

Articolo 54

Abrogazione delle commissioni edilizie comunali

1. Le commissioni edilizie comunali previste dai regolamenti edilizi comunali o da loro modifiche e/o varianti sono abolite.

Articolo 55

Abrogazione del Consiglio regionale dell'urbanistica

1. Il Consiglio regionale dell'urbanistica istituito presso l'ARTA ai sensi degli artt. 58 e 59 del Titolo VI della L.R. 27.12.1978, n. 71 e s.m.i. è abolito.

Articolo 56

Abrogazione di norme in contrasto

1. Fatto salvo quanto specificato negli articoli 57 e 60, dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate: la L.R. 22/1958 e s.m.i. ; gli artt. 36, 37, 38, 39 e 40 della L.R. 19/1972; gli artt. 22, 28, 29 della L.R. 21/1973; la L.R. 38/1973 e s.m.i.; gli artt. 15, 16, 18 della L.R. 78/1976; l'art. 7 della L.R. 8/1978; la L.R. 71/1978; l'art. 11 della L.R. 214/1979; gli artt. 1, 2 e 4 della L.R. 159/1980; gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, della L.R. 65/1981; la L.R. 86/1981; la L.R. 66/1984; gli artt. 12, 19, 20 e 21 della L.R. 9/1986; la L.R. 15/1991; la L.R. 28/1991; gli artt. 6, 9, 10, 11, 12 della L.R. 17/1994; gli artt. 3, 9, 10, 12 della L.R. 40/1995; gli artt. 4, 10 della L.R. 16/1996 e s.m.i.; l'art. 25 della L.R. 22/1996; gli artt. 11 e 15 della L.R. 34/1996 e s.m.i.; gli artt. 1, 3, 9, 10, della L.R. 25/1997; l'art. 4 della L.R. 21/1998; gli artt. 1, 3 della L.R. 13/1999 e s.m.i.; i commi 3, 6, 8, 10, 11, 12 dell'art. 89 e l'art. 97 della L.R. 6/2001; l'art. 40 della L.R. 9/2002; gli artt. 102, 129, 131 della L.R. 4/2003; gli artt. 36, 38, 42 della L.R. 7/2003; l'art. 66 della L.R. 20/2003.
2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge.

TITOLO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 57

Strumenti urbanistici generali

1. I piani regolatori generali e loro varianti adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, se successiva, entro la data di approvazione del Regolamento relativo alle dotazioni territoriali, ecologiche e ambientali di cui al successivo art. 63, sono approvati con le procedure previste dalla legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I piani regolatori generali e loro varianti adottati e non ancora trasmessi per l'approvazione alle date sopra specificate debbono essere trasmessi entro novanta giorni all'ARTA e sono approvati con le procedure del precedente comma. Trascorso infruttuosamente il superiore termine, ai fini della formazione dello strumento urbanistico comunale si applica la presente legge.
3. Trascorsi cinque anni dall'approvazione del piano regolatore generale previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti, provvedono alla formazione dello strumento urbanistico ai sensi dalla presente legge.
4. Le varianti ai piani regolatori generali vigenti sono approvate con le modalità e le procedure previste dalla presente legge.
5. Le varianti ai piani regolatori generali derivanti da programmi negoziali che implicano il coinvolgimento di più Comuni, sono trasmesse in unico contesto dal Comune capofila e sono approvate previa verifica di coerenza territoriale della totalità degli interventi previsti.

Articolo 58

Strumenti urbanistici attuativi

1. I PUA, in relazione al contenuto, hanno valore ed efficacia e sostituiscono i seguenti strumenti:
 - a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui al Titolo II della L.R. 27.12.1978 n. 71;
 - b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla L. 18.04.1962 n. 167 e s.m.i.;
 - c) i piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della L. 22.10.1971 n. 865;
 - d) i programmi integrati di intervento di cui all'art.17 della L.17.02.1992 n.179;
 - e) i piani di recupero di cui alla L.05.08.1978 n.457;
 - f) i programmi di recupero urbano di cui all'art.11 del D.L. 05.10.1993 n.398, convertito in legge 04.12.1993 n.493;
 - g) i programmi costruttivi di cui agli artt. 2 e 4 della L.R. 06.05.1981 n.86 e s.m.i.

Articolo 59

Coordinamento territoriale

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ARTA, sentiti gli Assessorati ai BB.CC.AA. e P.I., all'Agricoltura e Foreste, al Turismo e Trasporti, al Commercio, Pesca e Cooperazione, all'Industria, ai Lavori Pubblici, pubblica il regolamento per l'attuazione del coordinamento territoriale (RCT), con riferimento:
 - a) alla cartografia ufficiale della Regione siciliana.
 - b) alle specifiche tecniche del SITR alla scala provinciale e comunale
 - c) alla condivisione delle conoscenze tra Regione, Province e Comuni
 - d) alla gestione e aggiornamento dei flussi informativi
 - e) al monitoraggio dei processi urbanistici, territoriali e ambientali
 - g) alle regole per l'uso, la conservazione e la valorizzazione delle risorse territoriali, anche in sostituzione di vigenti norme regolamentari, che dall'approvazione del regolamento s'intendono abrogate.
 - h) all'elenco dei Comuni che debbono dotarsi di PUC e di quelli che possono accedere alle procedure semplificate previste dalla presente legge;
 - i) agli ambiti territoriali nei quali, per particolari caratteristiche territoriali e/o ambientali e/o socio economiche, è consigliabile procedere alla pianificazione urbanistica mediante un piano intercomunale
 - l) alle fasi di attuazione del regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, i Comuni e le Province possono presentare osservazioni.
3. Entro i successivi trenta giorni, il regolamento è approvato con Decreto del Presidente della Regione.
4. Il regolamento costituisce documento di coordinamento ai fini della formazione del piano territoriale regionale (PTR).
5. Nei casi in cui la Provincia non provveda all'attuazione del regolamento o non vi si adegui per l'esecuzione, l'ARTA si avvale delle disposizioni in materia di poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta. Analogamente l'ARTA procede nei casi in cui l'inadempienza si riferisca a uno o più Comuni.

Articolo 60

Misure di salvaguardia

1. Fino all'approvazione del PTP o del DPS eventualmente allegato al PUC, ovvero dei PTRAs nei casi previsti della presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 della L.R. 12.06.1976 n. 78 e s.m.i. e negli artt. 4 e 10 della L.R. 06.04.1996 n.16 e s.m.i. Se entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge i suddetti piani non sono approvati trovano applicazione le seguenti misure di salvaguardia:
 - a) non sono ammesse varianti alle destinazioni di zona agricola previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, ad esclusione delle opere di rilevante interesse nazionale e/o regionale da approvarsi comunque con le procedure di valutazione ambientale (VAS) ove prevista;
 - b) non costituiscono varianti urbanistiche alle destinazioni di zona non residenziale gli interventi di infrastrutturazione del territorio tramite servizi e impianti a rete, fermo restando il rispetto delle norme di salvaguardia paesaggistica e l'eventuale valutazione ambientale.
 - c) la fascia di arretramento di cui alla lettera a) dell'art.15 della L.R. 12.06.1976 n.78 e s.m.i. è fissata in metri 300 e permangono le disposizioni di cui all'art.16 della L.R. 12.06.1976 n.78 e s.m.i e agli artt. 4 e 10 della L.R. 06.04.1996 n.16 e s.m.i.;
 - d) nelle zone territoriali omogenee A dei vigenti strumenti urbanistici - ad eccezione di quelle già normate da piani attuativi in vigore e fino alla loro vigenza o da apposite varianti generali relative alla zona A - sono ammessi soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro conservativo, di consolidamento strutturale e di ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione totale del manufatto e della sua sostituzione, fermo restando l'obbligo di redigere nel PUC studi di dettaglio ed elaborati di approfondimento per le previsioni di intervento singolo e diretto nei centri storici, anche in assenza di PUA.

Articolo 61

Valutazione ambientale dei piani

1. I piani territoriali e urbanistici di livello regionale, provinciale e comunale sono accompagnati dalla valutazione ambientale nei casi previsti dalla Direttiva 42/2001/CE del 27.06.2001 da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani stessi.
2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le eventuali alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano.
3. La valutazione ambientale che accompagna il progetto di piano è messa a disposizione degli enti, dei soggetti istituzionali e del pubblico con le procedure di cui alla presente legge.
4. La valutazione ambientale consiste in una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.

Articolo 62

Opere di interesse statale, regionale e provinciale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici.

1. Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati.

2. I Comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell' Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.
3. In caso di mancato pronunciamento del consiglio nel termine sopra specificato, si prescinde dal parere.
4. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale regionale e dei piani territoriali provinciali le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere di interesse regionale e provinciale.
5. Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici. Dette autorizzazioni vengono notificate ai Comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Articolo 63

Regolamenti di attuazione della presente legge

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'ARTA emana appositi regolamenti di attuazione delle norme di governo del territorio e prioritariamente il Regolamento riguardante le dotazioni territoriali, ecologiche e ambientali di cui al Titolo IX.
2. I regolamenti di attuazione conterranno norme di dettaglio per l'esecuzione delle prescrizioni della presente legge, e nommeranno anche, sentiti i competenti ordini professionali, le modalità, i criteri e i costi per gli incarichi di consulenza e redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché le modalità di erogazione dei contributi finanziari a carico della Regione e le forme di diffusione della cultura urbanistica.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 1 l'Assessore regionale per il territorio e l' ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società e privati altamente specializzati.
4. I criteri generali per l'affidamento degli incarichi esterni dovranno essere commisurati alla professionalità e alle competenze richieste nelle diverse discipline che concorrono alla formazione del piano.

Articolo 64

Previsioni di copertura finanziaria

1. Per la copertura finanziaria della presente Legge è prevista la somma di venticinque milioni di euro da attribuirsi nel Capitolo del Bilancio regionale dell'Esercizio finanziario.....

Articolo 65

Pubblicazione

1. La presente legge regionale entra in vigore al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Siciliana.

Palermo, 26.07.2005

On. Assessore
Dott. Francesco Cascio

Il Presidente
On. Dott. Salvatore Cuffaro